

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII
n. 4

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI
PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO
2023

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 7 novembre 2023

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2023
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

PAGINA BIANCA

L'Appendice relativa alla Giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Pres. Marco Pieroni
L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Maria Rosaria Minichiello e
Samuele Del Bufalo.

L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

PAGINA BIANCA

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
a. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio	3
b. L'accuratezza delle relazioni tecniche	4
c. Mancata indicazione della precipua forma di copertura	5
d. Altre fattispecie	6
<i>d.1. Mancata, specifica copertura delle assunzioni del pubblico impiego</i>	6
<i>d.2. Tendenze evolutive nella struttura contabile delle leggi d'investimento</i>	8
<i>d.3. Ulteriori modalità di compensazione del tutto precipue ed i relativi problemi metodologici</i>	9
2. LE SINGOLE LEGGI	10
Legge 5 maggio 2023, n. 50, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare	10
Legge 26 maggio 2023, n. 56, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali	10
Legge del 26 maggio 2023, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria	11
Legge 21 giugno 2023, n. 74, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche	13
Legge 3 luglio 2023, n. 85, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro	15
Legge 31 luglio 2023, n. 100, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023	19

Legge 10 agosto 2023, n. 103, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano	21
Legge 9 agosto 2023, n. 111, delega al Governo per la riforma fiscale	24
Legge 10 agosto 2023, n. 112, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025	25
3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	27
4. I DECRETI LEGISLATIVI	31
I. TAVOLE	35
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	47
Appendice	129

N. 32 / SSRRCO/RQ/2023



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Carlo Chiappinelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Anna Maria Rita Lentini, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Antonio Mezzera, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Stefania Fusaro, Luisa D'Evoli, Luigi Caso, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossella Bocci, Sergio Gasparri, Marco Randolfi, Michela Muti;

Primi referendari:

Laura Alesiani;

Referendari:

Elisa Carnieletto.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nell'adunanza del 25 ottobre 2023, il relatore Pres. Carlo Chiappinelli;

DELIBERA

di approvare la “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2023” corredata dell'Appendice sulla giurisprudenza costituzionale e delle seguenti tavole:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo maggio - agosto 2023;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel periodo maggio - agosto 2023;
- 3) - 3-bis) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel periodo maggio - agosto 2023;
- 4) Schede analitiche oneri e coperture.

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Chiappinelli
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 31 ottobre 2023.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo maggio-agosto 2023 sono state pubblicate n. 30 leggi, di cui n. 12 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche n. 6 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica ed attuazione degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 36 provvedimenti.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

a. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio

Occorre considerare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche, in riferimento anche a spese obbligatorie, come dimostrano casi riferiti alle varie leggi di seguito esaminate.

Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con

copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente (si ricorda che sull’argomento delle clausole di neutralità con riferimento alle leggi regionali è intervenuta la sentenza n. 82 - punti 4-6 del Considerato in diritto) - del 21 febbraio u.s. della Corte costituzionale).

b. L’accuratezza delle relazioni tecniche

I temi prima affrontati delle clausole di neutralità e delle coperture riferite a stanziamenti di bilancio risultano indissolubilmente legati a quello dell’accuratezza delle relazioni tecniche. Al riguardo, come si è avuto già modo di mettere in luce nel passato, pur nell’ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell’onere così come stimato. Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione governativa presentata in Parlamento continua a presentarsi, peraltro, anche per le coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitarne i risvolti e le evidenze contabili, il che si riflette sull’opacità della relativa sostenibilità.

A proposito dell’insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all’approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l’ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell’intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa, infatti, a poter risultare travolto ovvero trascinato

dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate, ma comunque soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero difficilmente modulabili) al fine di tener conto delle risorse di volta in volta disponibili. La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni quadrimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte all'eventuale disallineamento tra oneri e coperture. Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di notevole rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli al verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica.

c. Mancata indicazione della precipua forma di copertura

Da tempo questa Relazione ha messo in luce la duplice fattispecie di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli nonché di oneri che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputati alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento. Il primo fenomeno (molteplici coperture a fronte della sola somma degli oneri), oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere (per la ricostruzione della corrispondenza tra singolo onere e singola copertura cfr. le già richiamate tavole allegate alla presente Relazione in riferimento a ciascun atto legislativo: legge e decreto legislativo). Senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri correnti eventualmente coperte con stanziamenti di tale natura per esempio.

Quanto invece al secondo fenomeno (riferimento a fini compensativi a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), come già rilevato in occasione di analoghe circostanze, non appare ispirato a trasparenza il modello legislativo a lungo perseguito privo delle necessarie distinzioni, tale da non consentire, cioè, una

ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, dev'essere poi ricordato il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non univoco di tale modalità di compensazione.

Nonostante che negli ultimi tempi si fosse registrata al riguardo una maggiore accuratezza, con il decreto-legge n. 48 (convertito con la legge n. 85) ad es., di seguito esaminato, si è riproposta la prospettazione indistinta circa gli effetti indiretti tra minori spese e maggiori entrate.

d. Altre fattispecie

d.1. Mancata, specifica copertura delle assunzioni del pubblico impiego

Con la legge 21 giugno 2023, n. 74, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di seguito esaminata, si ripropone una problematica già esaminata nel corso del 2022, ossia la mancata, specifica copertura di quelle assunzioni nel pubblico impiego in quanto tali da dare attuazione ai profili programmatici in materia già recepiti dal bilancio.

Come già fu notato, in particolare, nella Relazione quadrimestrale relativa al periodo gennaio-aprile 2022, è già da qualche anno che si assiste al progressivo rafforzamento, nei fatti, delle indicazioni programmatiche di cui ai grandi flussi di spesa di finanza pubblica, il che comporta una lenta ed altrettanto progressiva trasformazione delle modalità attuative dell'obbligo costituzionale di copertura, in riferimento alla valenza della norma primaria onerosa.

Come si può desumere dalla legislazione ordinaria *in progress*, la copertura finanziaria si va sempre di più delimitando di fatto ai soli casi in cui il contenuto della norma onerosa attenga a funzioni nuove o diverse rispetto ai macro-flussi di finanza pubblica, in ottemperanza all'obbligo di non peggiorare il bilancio in essere ed il relativo saldo. È il caso delle norme che non riguardino le grandi aree di spesa, come la sanità, la previdenza, le politiche del lavoro, il pubblico impiego. Ove infatti la norma primaria onerosa attenga a materie rientranti nei predetti flussi di spesa prefissati a livello "macro", sia che essa abbia valenza di necessaria esecuzione/specificazione dell'indirizzo programmatico sia che essa rivesta portata innovativa rispetto alle singole destinazioni tendenziali sottostanti alla macro-decisione attinente al flusso (in termini di modifica di destinazioni), nella prassi si verificano gli estremi per la mancata applicazione dell'obbligo di copertura riferito alla valenza della singola disposizione onerosa, in quanto l'effetto finanziario delle disposizioni rimanga all'interno del flusso medesimo.

Ciò comporta un affievolimento della portata dirompente sull'ordinamento da parte della norma primaria, chiamata - in questa ipotesi - a svolgere, sostanzialmente, una funzione quasi ancillare rispetto alla previa individuazione in via programmatica, anzitutto, delle grandezze poi fissate nella legge di bilancio. Il fenomeno è di rilievo, perché la normativa di rango primario finisce così con lo svolgere un ruolo strumentale/esecutivo rispetto ad una previa indicazione in modalità non specificate in norma quindi (di carattere programmatico) e formalizzate in legge di bilancio, intese a preordinare il perimetro, su scala pluriennale, che circoscrive l'ammontare di risorse a disposizione per i flussi di intervento pubblico. Il sistema generalmente si chiude peraltro, formalmente, in quanto le indicazioni programmatiche trovano un suggello normativo in legge di bilancio. In essa risultano indicati, infatti, il fondo sanitario, ad es., il fondo o i fondi per le politiche del lavoro, l'ammontare di trasferimenti all'INPS e via dicendo (forse solo per le politiche del personale rimane un'indicazione di carattere programmatico, non essendo a ciò sufficiente la corrispondente categoria di bilancio).

Tale situazione, ormai da tempo in divenire, consente di osservare che si assiste dunque ad un diverso invero sostanziale del terzo comma dell'art. 81 Cost. non solo per gli aspetti più evidenti di copertura in termini di non peggioramento del saldo dato, ma anche per la sua notevole portata ordinamentale quale suggello del principio secondo cui la decisione finanziariamente rilevante nel nostro ordinamento trova attuazione attraverso lo strumento di diritto sostanziale di cui alla singola legge. Aspetto, questo, che lega indissolubilmente la contabilità finanziaria di flusso alla struttura vigente del nostro assetto costituzionale ed esalta il momento preventivo della decisione.

Ma la questione si riverbera anche sul rapporto tra Governo e Parlamento, nel momento in cui è il Governo che possiede la composizione di dettaglio del macroaggregato (rispetto a cui risulta coerente lo stanziamento di cui alla legge di bilancio). Ne consegue che sarebbe estremamente utile per il Parlamento - ed in qualche modo vincolante per il Governo per motivi di necessaria esigenza di trasparenza - un'indicazione di dettaglio circa le varie componenti che vanno poi ad esprimersi nell'indicazione di cui al macroflusso.

In estrema sintesi, la logica "micro" dell'obbligo di copertura (considerate anche le modalità di decisione per la spesa in conto capitale) appare progressivamente confinata ad un ruolo tutto sommato marginale, sul piano finanziario, limitandosi essa sempre di più alle materie che non si iscrivono nei grandi flussi di spesa della finanza pubblica. Ciò comporta un alleggerimento del peso della decisione finanziaria specificata con norma di rango primario, su cui si basa invece l'obbligo costituzionale di copertura. Un'altra conseguenza è la già accennata progressiva ed ulteriore divaricazione del potere finanziario effettivo tra Governo e Parlamento, per il fatto che l'informazione circa la composizione dei

macroflussi è quasi di esclusiva pertinenza del Governo. L'obbligo di copertura subentra, dunque, in riferimento ad una singola disposizione normativa, quando si tratta di materie diverse ed ulteriori rispetto ai macroflussi di finanza pubblica. La decisione che rileva verte, dunque, sempre di più sul momento preliminare riferito all'obiettivo quantitativo di cui al macrosettore (flusso), laddove il ruolo di cui alla norma primaria post-sessione assume una valenza attuativa/sostitutiva delle modalità di conseguimento dell'obiettivo programmatico.

La logica del piano, a sua volta coerente, peraltro, con gli obiettivi di saldo, di spesa e di debito di cui alle regole eurounitarie, quale che ne siano i contenuti e la valenza finanziaria, si mostra dunque il criterio ispiratore della decisione finanziariamente rilevante, nel momento in cui individua l'obiettivo e circoscrive l'ammontare di risorse a disposizione, il resto dovendo rimanere all'interno di tale perimetro finanziario, a prescindere dalle modalità della decisione di dettaglio, ossia se di carattere legislativo ovvero amministrativo.

d.2. Tendenze evolutive nella struttura contabile delle leggi d'investimento

La legge del 26 maggio 2023, n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, nel capitolo 2 esaminata nel dettaglio, evidenzia delle caratteristiche di carattere metodologico, relative alla configurazione delle leggi di spesa pluriennale d'investimento, disciplinate dall'art. 30, comma 1, della legge di contabilità, per gli interventi dello Stato.

In base a detta disposizione, infatti, le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi, mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

La richiamata legge n. 58, invece, nel rimettere l'intervento ad una concessionaria, rinvia agli allegati dei documenti programmatici relativi alle infrastrutture l'indicazione degli importi massimi, nonché alle corrispondenti leggi di bilancio.

In sintesi, ciò che merita di essere rimarcato è che, mentre l'ordinamento contabile pone, per l'effettuazione di un'opera da parte dello Stato, l'onere di indicare nella stessa legge che dispone l'intervento l'ammontare massimo di risorse, da rimodulare poi nel corso del tempo entro la data ultima prefissata dalla stessa legge e con l'obbligo di reperire la copertura per i primi tre anni (nell'ambito della possibilità di modulare gli stanziamenti ad opera della legge di bilancio), lo schema

seguito dal provvedimento in questione, nel far riferimento al sistema della concessione a fonti future e diversificate di finanziamento.

d.3. Ulteriori modalità di compensazione del tutto precipue ed i relativi problemi metodologici

Infine, va registrato anzitutto il riproporsi del ricorso all'indebitamento netto richiamando la procedura relativa agli eventi eccezionali di cui all'art. 6 della legge rinforzata n. 243 del 2012, nell'ambito di una interpretazione estensiva di tale ultima disposizione su cui la Corte ha da tempo espresso perplessità sul piano tecnico: è il caso, per il quadrimestre qui considerato, del decreto-legge n. 48 (convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85). Si rinvia al riguardo alle varie osservazioni già svolte, in particolare, nelle precedenti Relazioni trimestrali del 2022 in riferimento ai numerosi decreti-legge cd. "aiuti".

In secondo luogo, vanno registrati i delicati profili della legge n. 111, di riforma del sistema fiscale, considerata la complessità dell'attuazione di un provvedimento di così vasta portata, contenutistica e finanziaria. Nel rinviare alle successive considerazioni di dettaglio, si ricorda qui, per intanto, lo scarso raccordo tra il testo della legge ed alcuni dispositivi dell'ordinamento contabile, per es. sotto il profilo dell'utilizzo della manovra relativa alle cd. "spese fiscali", la cui regolamentazione riferita alla sessione non esclude, dunque, la possibilità, in astratto, di dare esecuzione al provvedimento di riforma (anche) nell'ambito della legge di bilancio (soprattutto per l'aspetto legato alle compensazioni), soluzione, questa, che si affiancherebbe al meccanismo previsto dalla legge di riforma.

2. LE SINGOLE LEGGI

Legge 5 maggio 2023, n. 50, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, come ha osservato il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, competente in seconda lettura.

Per gli aspetti finanziari, risultano presentati sia un documento tecnico che la relazione tecnica, anche in forma aggiornata. In aggiunta, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati, il Governo ha fornito delucidazioni dalle quali sembrerebbe evincersi una conferma della tenuta finanziaria del provvedimento, dotato di una clausola d'invarianza. Nonostante ciò, sembrerebbero non essere coerenti con l'ordinamento contabile i commi 1 e 3 dell'art. 6-*bis*, in base ai quali la Regione Siciliana potrà far fronte alle misure ivi previste nell'ambito del finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale, il che configura una copertura con mezzi di bilancio di un onere, tra l'altro, privo di esplicita quantificazione.

Legge 26 maggio 2023, n. 56, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Il provvedimento risponde alla *ratio* di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas, per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023.

Esso consta di quattro Capi, di cui il primo dedicato al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il secondo in tema di disposizioni in materia di salute, il terzo relativo a misure in materia di adempimenti fiscali ed il quarto in tema di disposizioni finali e finanziarie. E' stata prodotta la relazione tecnica, anche in forma aggiornata, tenuto conto degli emendamenti approvati in prima lettura: da essa si deduce una variazione in termini di minori entrate più che pareggiate dalle minori spese, pari quasi ad un miliardo, per i tre saldi considerati ed in riferimento al solo 2023.

Per gli aspetti finanziari, coesistono coperture nei singoli articoli con quella finale di cui all'art. 24. Circa poi i problemi di natura finanziaria evidenziabili per le varie disposizioni, si osserva, per l'art. 4, riguardante varie tipologie di crediti d'imposta, che la configurazione del rapporto creato dalla norma tra destinatario e Stato sembrerebbe avvicinarsi a quella del diritto soggettivo, il che renderebbe congrua - al di là della concreta attivabilità delle clausole di salvaguardia previste dall'ordinamento - l'indicazione di un onere espresso solo in termini di valutazione e non come limite di spesa.

Quanto, infine, al citato articolo 24, di copertura finanziaria, si utilizzano gli appositi fondi in essere nella legge di bilancio per gli scopi del provvedimento. Per detto utilizzo la relazione tecnica fa presente che la diminuzione dei prezzi medi dell'energia ha reso disponibili alcuni di tali stanziamenti in corrispondenza di una riduzione dell'onere.

Legge del 26 maggio 2023, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Il provvedimento d'urgenza, nella sua versione originaria, risulta integrato da numerose modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati in riferimento sia ad articoli che a commi aggiuntivi. Risulta altresì presentata la relazione tecnica, anche in forma aggiornata.

Per gli aspetti finanziari, il provvedimento risulta articolato in varie disposizioni, rinviando alle rimodulazioni che, a partire dalla prossima legge di bilancio, di volta in volta individueranno le disponibilità in base ad una serie di fattori. Si ricorda che lo schema di cui alla legge di contabilità, art. 30, comma 1, se si tratta di spesa in conto capitale dello Stato, prevede che è nella stessa legge istitutiva dell'intervento che va indicato l'ammontare massimo delle risorse da stanziare per l'opera, con previsione della relativa rimodulazione nel corso del tempo.

Da questo punto di vista, la norma di cui all'art. 2, comma 8-bis - quanto al costo complessivo, tra gli altri fattori, della convenzione con la società concessionaria di cui al comma 8, lettera c) dello stesso art. 2 - rinvia all'allegato al DEF relativo alle infrastrutture (come previsto peraltro anche dal successivo art. 3), allegato che a sua volta, all'epoca dell'approvazione della legge, faceva presente che "il costo dell'opera oggetto di concessione, ... dagli aggiornamenti svolti, risulta di 13,5 mld di euro. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, si stima avranno un costo di 1,1 mld di euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS".

Sempre rispetto al richiamato schema di cui alla legge di contabilità per le leggi d'investimento dello Stato, va poi ricordato che il medesimo allegato al DEF chiariva che non esistevano coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, queste dovevano essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio. Secondo il citato documento, per il finanziamento dell'opera si sarebbe inteso provvedere mediante le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; mediante l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; mediante i finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale (saranno a tal fine considerate prioritarie le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti), e, infine, mediante l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma *Connecting Europe Facility - CEF*. Pertanto, in base al documento, in riferimento al secondo punto, si sarebbe proseguito individuando le risorse nella prossima legge di bilancio, risorse che costituiranno comunque una parte di quelle complessive.

Peraltro, va ricordato che i commi 4 e 5, sempre dell'art. 2, autorizzano il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale: per l'anno 2023, gli aumenti di capitale sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della L. 197/2022 (50 milioni di euro), mentre, per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitale possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge. Si osserva al riguardo che, anche per questo verso, è previsto un rinvio alle successive manovre di bilancio.

In sintesi, mentre la legge di contabilità pone l'obbligo di indicare nella legge l'ammontare massimo di risorse da rimodulare poi nel corso del tempo per opere dello Stato, lo schema seguito dal provvedimento rinvia, sostanzialmente, in un contesto concessorio, (anche) alle successive leggi di bilancio per l'individuazione delle risorse.

Quanto poi alle singole disposizioni, circa l'art. 1 (assetto societario e *governance* della Stretto di Messina S.p.A.) sussistono in esso più riferimenti alle risorse a legislazione vigente onde garantire l'operatività delle strutture, senza l'indicazione, nella relazione tecnica, dei dati previsti dalla legge di contabilità. Si rileva altresì, per l'art. 4 (disposizioni finali), che il comma 7-ter attribuisce alle regioni Sicilia e Calabria il compito di adottare un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra, nonché ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze

logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Inoltre, è previsto che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma in questione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A quest'ultimo riguardo si osserva che, anche in tal caso, non trova attuazione il disposto della legge di contabilità in merito alle informazioni da fornire in riferimento alle clausole di neutralità.

Sempre per l'art. 4, il comma 9 provvede poi alla compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 (trasferimento da ANAS al MEF di una quota della propria partecipazione), nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del MEF, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto legge n. 34 del 2020, che ha autorizzato per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, un apporto di liquidità.

Al riguardo, durante l'esame in prima lettura, il Governo ha affermato che l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria delle risorse in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, non pregiudica il perseguimento di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e non determina effetti né sul saldo dell'indebitamento, in quanto si tratta di un'operazione finanziaria, né sul fabbisogno, dal momento che il trasferimento di quote avverrà tra soggetti interni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, rientranti quindi nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Si osserva in merito che tecnicamente tale posizione non solleva obiezioni, salvo che per il fatto che, tra i vincoli, sussiste anche quello riferito al bilancio dello Stato, in ordine alla cui versione riferita alla cassa si dovrebbe registrare un peggioramento in seguito ai nuovi pagamenti in conto residui, se non già inclusi nelle previsioni a legislazione vigente.

Legge 21 giugno 2023, n. 74, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Il provvedimento risponde alla finalità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Esso risulta composto di tre Capi, di cui il primo recante misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni ed il secondo

contenente misure di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica (il terzo reca le disposizioni finali).

Dal punto di vista finanziario si osserva, sul piano generale, che, pur trattandosi di assunzioni, si fa largo uso della tecnica del tetto di spesa, che, come è noto, rimane riservata a tipologie di oneri flessibili e quindi di per sé limitabili ad un tetto prefissato. Per il profilo, poi, legato alle coperture, le quali lodevolmente - nel caso del provvedimento in titolo - risultano apposte in riferimento a ciascun articolo o comma oneroso e non risultano dunque raggruppate in un'unica somma complessiva, si osserva che per lo più esse vengono imputate a valere sia sui fondi speciali che sull'apposito fondo per le assunzioni. Per alcune di dette assunzioni non sono previste compensazioni *ad hoc*, riferendosi talvolta, la norma onerosa, esplicitamente alle facoltà assunzionali in essere e già scontate a legislazione vigente.

Sono state presentate, comunque, le prescritte relazioni tecniche, estremamente dettagliate, anche in forma aggiornata, insieme all'all. 3, riepilogativo degli effetti di ciascuna norma sui saldi. Da quest'ultimo si evince che le minori entrate vengono compensate dalle minori spese, il tutto per importi netti molti contenuti, con un impatto diverso per le tre contabilità, nel duplice senso, quanto ai saldi diversi da quello finanziario, dello slittamento verso gli esercizi successivi al primo e con una maggiorazione delle quantificazioni dovendosi tener conto degli effetti, da parte di molte norme, sugli enti pubblici diversi dallo Stato.

Ciò premesso in linea generale, data la natura del provvedimento e alla luce delle considerazioni prima effettuate circa le tecniche sia di quantificazione che di compensazione, non si evidenziano particolari problemi critici per singole disposizioni.

Può comunque venire in evidenza l'art. 1-*quater* (disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei), che determina oneri pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede a valere sulle risorse disponibili del Parco archeologico di Pompei. Fa presente in proposito, la relazione tecnica, che "il trend delle entrate correnti registrato negli ultimi tre anni, nonché le previsioni delle medesime per il corrente esercizio finanziario - desunti dall'esame dei relativi bilanci, i cui dati sono sintetizzati nel prospetto di seguito riportato - riflettono il ritorno di un'affluenza di pubblico ai livelli precedenti alla pandemia, tale da assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in argomento".

La ragionevolezza di tale assunto non elimina però l'obiezione secondo cui si tratta pur sempre di andamenti tendenziali che non dovrebbero fungere da copertura di oneri nuovi, nonostante si tratti di importi di trascurabile entità.

Quanto poi all'art. 3 (disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali), il relativo comma 2 prevede che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal dPCM

di cui al medesimo comma 5 e pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, al fine di evitare una duplicazione di assegnazione di risorse per i comuni che abbiano provveduto a sostenere tale spesa nelle more del perfezionamento dell'*iter* del dPCM, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, secondo quanto ricorda la stessa relazione tecnica.

Legge 3 luglio 2023, n. 85, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Il provvedimento si compone di cinque Capi. Il primo è dedicato alle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, il secondo agli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, il terzo ad interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, il quarto a misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale ed il quinto alle disposizioni finali, tra cui quelle relative alla copertura.

Per i profili finanziari risultano presentate le relazioni tecniche, anche in forma aggiornata, considerati gli emendamenti approvati durante l'*iter* parlamentare. Risulta altresì presentato il prescritto all. 3, riepilogativo degli effetti delle singole norme sui vari saldi. Da detto documento si deduce che, nel saldo tra maggiori spese e maggiori entrate per il 2023, in riferimento alla contabilità finanziaria, si ha un peggioramento di 3.395 mln, compensato con l'autorizzazione all'indebitamento di cui all'autorizzazione del 28 aprile u.s. Sempre per la medesima contabilità, il peggioramento si incrementa per il 2024 a 4.499 milioni, per poi ridursi a 311 mln nel 2025, più o meno in linea con il 2026, con la medesima compensazione del primo anno. I valori sono più o meno allineati per le altre contabilità.

Quanto poi agli oneri ed alle coperture di cui al provvedimento, per i primi si assiste ad un largo utilizzo della figura del tetto di spesa, con previsione dell'arresto di ulteriori erogazioni una volta raggiunto il limite, mentre, sul piano delle coperture, alcune delle quali interne alle singole norme, a parte l'autorizzazione all'indebitamento, si assiste all'utilizzo dei fondi speciali, di riduzioni di autorizzazioni di spesa nonché di rassegnazioni dei residui eliminati. Sono previste

altresì numerose clausole d'invarianza, per nessuna delle quali la relazione tecnica garantisce la relativa sostenibilità, come pure previsto dalla legge di contabilità.

Sulla base sia della pur ricca relazione tecnica presentata che delle dichiarazioni rese dal Governo durante l'iter parlamentare, in riferimento alle singole norme si può segnalare che, per l'inserimento, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 5 (che non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 5, come sostenuto dal Governo), non risultano però documentazioni che ne comprovino la asserita neutralità.

Quanto all'art. 10, invece, che prevede incentivi all'assunzione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, esso è destinato a dare attuazione, nei limiti massimi di spesa previsti (con riferimento agli oneri derivanti dai diversi commi del medesimo articolo 10), all'articolo 13, commi 8 e 9, a salvaguardia dei quali sono previsti una specifica procedura di monitoraggio, un accantonamento di risorse e la rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13. Al riguardo, si osserva che, se è pur vero che il dettato normativo fissa limiti massimi quanto sia alla spesa sia alla usufruibilità del beneficio, va rilevato che non risultano del tutto fugati dubbi di sottostima dei relativi oneri.

Neanche per l'art. 6 risulta dimostrata la clausola d'invarianza. Si tratta del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e del patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro: il potenziamento degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 sarà attuato, in base alle dichiarazioni del Governo, nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale a tal fine attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, senza pregiudizio delle ulteriori finalizzazioni del Fondo medesimo già previste a legislazione vigente, considerando altresì che la programmazione regionale degli interventi dovrà in ogni caso assicurare la necessaria coerenza con le finalità complessive del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Non sono state fornite comunque documentazioni a garanzia del risultato in termini di invarianza.

Lo stesso si può rilevare per l'art. 11, comma 5-bis, che prevede che il rapporto sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione comprenda anche la valutazione d'impatto del Capo I del provvedimento in esame, recante nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli, a proposito del quale si pone il problema della effettiva possibilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di compiere la citata valutazione (che comporta l'applicazione di metodologie statistiche e l'utilizzo di *software* specifici)

con le risorse disponibili a legislazione vigente. Peraltro, anche per l'art. 12, che istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, si pongono i medesimi dubbi: le quantificazioni non appaiono del tutto chiare, infatti, sotto il profilo, ad esempio, della distribuzione temporale per gli anni 2024-2026 delle platee potenzialmente beneficiarie della prestazione.

Circa poi l'art. 13, che reca la copertura degli oneri di cui al Capo I, in riferimento al comma 14, lettera d), viene in rilievo l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci: al riguardo, non è stata data conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse per le annualità interessate, tenuto anche conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, lettera e), nonché in ordine al fatto che l'utilizzo di dette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate a legislazione vigente. Lo stesso si rileva per la successiva lettera e), che sostanzia l'incisione dell'autorizzazione di spesa che ha ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto anticipo pensionistico (APE) sociale, in ordine alla quale non si è avuta conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, nonché circa il fatto che il relativo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni cui la medesima autorizzazione di spesa risulta preordinata.

In merito poi al successivo art. 14, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo ha sostenuto che gli obblighi di formazione ed addestramento del personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica, giacché alle predette attività le amministrazioni interessate faranno fronte nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Si rileva che, anche in questo caso, risulta è-assente una documentazione di supporto nei confronti delle predette affermazioni nel senso della neutralità finanziaria e si ripropongono dubbi sui criteri di costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente.

Circa poi l'art. 18, che introduce l'obbligo di assicurazione, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, si osserva che l'obbligo di assicurazione dovrebbe riguardare anche soggetti diversi dai dipendenti dell'amministrazione statale, che sono però i soli richiamati dalla relazione tecnica: si tratta ad es. dei dipendenti di enti territoriali, degli istruttori dei corsi di qualificazione o di addestramento professionale, dei preparatori, del personale delle strutture paritarie e non paritarie. Il Governo ha peraltro confermato la limitazione della relazione tecnica, per cui rimane incerta la ricaduta finanziaria della possibile estensione dell'assicurazione in discorso.

Quanto infine all'art. 44, recante disposizioni finanziarie di copertura, in esso coesistono i riferimenti ad incrementi di oneri, tra cui quelli dovuti ai maggiori interessi per il maggior indebitamento, nonché agli oneri di cui ai vari articoli a partire dal Capo II.

Quanto agli interessi, il Governo ha fatto presente che, con riferimento alla stima di tale spesa, sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei rendimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. È stato fatto altresì presente, sempre dal Governo, che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58%.

In merito poi alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica, il Governo ha fatto presente, in particolare, che il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo.

È stato precisato infine, sempre dal Governo, che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 (tav. II.2, pag. 55) prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1% del 2023 al 3,7% del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7%). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) apparirebbe quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui).

Al riguardo, può essere qui utile ricordare che, poiché la norma valuta gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento nei limiti dell'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 27 aprile 2023, oltre al fatto che con le predette risoluzioni è stato autorizzato un ricorso all'indebitamento comprensivo della spesa per interessi

passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, dal 2025 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata alla sola spesa per interessi passivi. Ciò induce a tener conto dell'ascesa dei tassi in atto.

Quanto poi al comma 2, esso incrementa, per l'anno 2022, dallo 0,5% allo 0,6%, l'aliquota dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita, da versare entro giugno 2023, secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, mentre il comma 4 provvede a raggruppare gli oneri di numerosi articoli, da un lato, ed a prevedere una serie di coperture, dall'altro, tra cui quella quantitativamente più rilevante è data dal predetto indebitamento autorizzato dal Parlamento il 28 aprile u.s.

Al riguardo, poiché la procedura è stata prevista sempre in attuazione dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012, si rinvia alle considerazioni già esposte nelle precedenti Relazioni trimestrali del 2022 in merito alla discrasia tra il senso e la portata di detto articolo, da un lato, e l'utilizzo che se ne è fatto per ampliare spazi di manovra, dall'altro. Anche nel caso di specie, infatti, va ricordato che l'art. 6 citato si riferisce al peggioramento del saldo strutturale per scostamenti temporanei dovuti ad eventi eccezionali, previo rientro, e quindi assume altri parametri.

Altre tre annotazioni di metodo riguardano, infine, anzitutto il fatto che coesistono nella clausola di copertura (art. 44, comma 4, lettera f)) effetti automatici riferiti alle maggiori entrate ed alle minori spese dell'art. 40 (misure fiscali per il *welfare* aziendale), senza peraltro che ne vengano fornite in norme le necessarie distinzioni ed i relativi importi, desumibili solo dalla relazione tecnica; in secondo luogo, il fatto che il richiamo alla lettera g) (utilizzo dell'indebitamento autorizzato) della medesima disposizione continua a non recare importi, desumibili solo dal richiamato all. 3, ed in terzo luogo il fatto (comma 4, alinea) che continua ad essere presentata una somma degli oneri di numerose disposizioni senza correlare ciascuna di esse alla relativa copertura.

Si fa presente infine che si utilizzano, mediante l'incremento del saldo netto da finanziare, mezzi di parte capitale per finanziare gli oneri correnti di cui al provvedimento in titolo, il che era peraltro desumibile già dalla citata Relazione sull'indebitamento.

Legge 31 luglio 2023, n. 100, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Il provvedimento, come osservato dal Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica (competente in seconda lettura), appare ispirato, anche in esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, alla finalità unitaria di definire misure volte a fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di

emergenza. Esso consta di 6 Capi, di cui il Capo 1 in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il Capo 1-*bis* in tema di principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità, il Capo 1-*ter* in materia di misure per la ricostruzione, il Capo 1-*quater* in tema di misure per la tutela ambientale, il Capo 1-*quinquies* riguardante il recupero della capacità produttiva e disposizioni finali ed infine il Capo II, riguardante disposizioni finanziarie e finali.

Risultano presentate le prescritte relazioni tecniche, nonché l'allegato riepilogativo degli effetti, dal quale si evince, per il primo anno, un volume di maggiori spese più che pareggiato dalle maggiori entrate, con un leggero miglioramento del saldo, dunque, il che si verifica anche per le altre contabilità diverse da quella finanziaria, mentre per gli anni successivi tale effetto si ha solo per il 2024, ad esclusione che per la contabilità finanziaria.

Dal punto di vista della struttura finanziaria complessiva, si registra un largo ricorso alla tecnica del tetto di spesa, salvo che per l'art. 1, in tema di sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, per il quale comunque le quantificazioni proposte sembrano ragionevoli, anche alla luce delle dichiarazioni del Governo nel corso dell'*iter* parlamentare, il che configura dunque un quadro non allarmante ai fini del controllo della gestione del bilancio. Dal punto di vista delle coperture, esse sono raggruppate nell'art. 22, ad eccezione che per l'art. 7, in tema di disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, il quale reca una copertura autonoma.

In merito ai singoli articoli, va segnalato che il comma 6-*bis* dell'art. 4, ~~in tema di~~ (slittamento dell'utilizzo delle risorse relative ad opere pubbliche da parte dei comuni interessati), probabilmente è destinato ad avere, almeno nell'immediato, un effetto positivo sui saldi. Per l'art. 10, in tema di misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici, ed in particolare per il comma 1 (esenzione ai fini fiscali dei contributi ivi previsti), secondo la relazione tecnica non vi sono effetti sui saldi, il che appare ragionevole non essendo stati considerati i possibili effetti positivi derivanti da un incremento dell'imponibile fiscale delle imprese beneficiarie a seguito dell'erogazione dei contributi a fondo perduto. Non annette infine valutazioni finanziarie, la relazione tecnica, all'art. 20, comma 4-*quater*, che prevede per il 2023, per alcuni comuni, l'utilizzo dell'avanzo in deroga alle disposizioni vigenti, anche se, sia pure per importi limitati, una qualche conseguenza finanziaria si potrebbe determinare.

L'articolo finale di copertura, prima citato, si riferisce sia a riduzioni di autorizzazioni di spesa, sia a maggiori entrate ovvero a minori spese correlate a disposizioni di cui al testo, il che appare ispirato alla necessaria trasparenza.

Legge 10 agosto 2023, n. 103, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Il provvedimento, che, secondo quanto osservato anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, competente per la seconda lettura, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti, consta di 39 articoli, che riguardano diversi aspetti della materia.

Risultano presentate le prescritte relazioni tecniche, anche in forma aggiornata, nonché l'apposito allegato tecnico riepilogativo degli effetti, dal quale si evince la modesta portata finanziaria del provvedimento, con un saldo nullo per la contabilità finanziaria ed un modesto saldo positivo per le altre contabilità, come conseguenza di riduzioni di spese maggiori delle minori entrate.

Quanto alla struttura finanziaria della legge, in ordine alla configurazione degli oneri coesistono tanto valutazioni degli oneri che tetti di spesa, mentre, in ordine alle coperture, le varie misure onerose confluiscono, ai fini della compensazione, nell'art. 26, il che, come già osservato più volte, da un lato permette una valutazione *ictu oculi* della portata finanziaria del provvedimento, ma, dall'altro, impedisce l'individuazione della corrispondenza tra singolo onere e singola copertura, che comunque appare come l'aspetto più rilevante.

Nel merito dei singoli articoli, attesa anche la scarsa rilevanza quantitativa delle varie disposizioni, non sembrano porsi problemi di particolare rilievo, per i profili qui esaminati. In aggiunta alla relazione tecnica aggiornata, nel corso del dibattito parlamentare in seconda lettura, il Governo ha peraltro fornito ulteriori ed utili specificazioni, che sembrano improntate a ragionevolezza. Se ne riportano qui in sintesi alcuni passaggi tra i più rilevanti.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, il valore dell'importo medio annuo lordo della pensione anticipata utilizzato nella stima riportata nella relazione tecnica riguarda esclusivamente la quota a carico dell'INPS e la prudenzialità dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione stessa consentirà di far fronte anche ad un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai tassi di inflazione rispetto a quelli utilizzati dalla relazione tecnica. Per quanto concerne gli investimenti che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito dall'articolo 8-bis, comma 1, gli stessi sono integralmente classificabili come interventi in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli

effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata. Inoltre, le procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avranno luogo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, il loro svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni, rivolgendosi esclusivamente al personale scolastico immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, non incidono poi - sempre secondo il Governo - sulle situazioni giuridico-soggettive del personale immesso in ruolo precedentemente a tale data e, quindi, non determinano effetti diretti con riferimento a eventuali rivendicazioni dei medesimi soggetti in sede giurisdizionale. Pertanto, nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata, gli effetti riflessi, sui saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), relative al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, rispettivamente, per il personale docente delle istituzioni scolastiche e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni, sono stati rideterminati in riduzione al fine di tenere conto, negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'effettivo volume delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente erogati dalle pubbliche amministrazioni, quantificate nella misura del 49 per cento dei trattamenti riconosciuti, mantenendo in ogni caso per i medesimi anni un valore positivo dei saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno.

Con riferimento poi all'articolo 15, sempre in base ai chiarimenti forniti dal Governo, l'estensione limitatamente all'anno 2023 della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, corrisponde all'esigenza di garantire un più efficace monitoraggio della misura introdotta, al fine di determinare in maniera più puntuale l'esatta quantificazione degli oneri da sostenere a regime, eventualmente individuando una nuova copertura finanziaria per gli anni successivi oppure procedendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015, a una rimodulazione, per il futuro, del valore nominale del beneficio che, a legislazione vigente, è riconosciuto nei limiti di un'autorizzazione di spesa annua.

Inoltre, ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 17, in materia di qualificazione dei titoli di soggiorno, il costo unitario effettivo, onnicomprensivo, degli attestati di iscrizione e delle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, risulta inferiore al prezzo stabilito per i

permessi di soggiorno cartacei, che sono realizzati con tecniche ed elementi di sicurezza più sofisticati in ragione della finalità di tali ultimi documenti. Le amministrazioni interessate potranno quindi provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che prevedono attività di gestione e implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi *Entry/Exit system* (EES) e *European travel information and authorisation system* (ETIAS), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento inoltre all'articolo 24-*bis*, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente alle violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, comminando eventualmente le sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37 o adottando azioni di persuasione preventiva nei confronti degli operatori, fermo restando che le entrate derivanti da sanzioni non sono oggetto di preventiva quantificazione, in ragione dell'aleatorietà delle previsioni relative al numero delle eventuali infrazioni. In aggiunta a ciò, le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, non determinano effetti di natura finanziaria, giacché le stesse si limitano a definire in maniera più puntuale la natura dei predetti prodotti che sono già sottoposti ad accisa e che, per effetto delle modifiche introdotta, non saranno oggetto di diverso trattamento fiscale.

Con riferimento, infine, alle disposizioni di cui all'articolo 26 (di copertura finanziaria) ed in particolare al comma 1, lettera a), il Governo ha fatto presente che la riduzione, con finalità di copertura, degli stanziamenti destinati alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risulta effettivamente sostenibile, giacché il precedente articolo 12 prevede il potenziamento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'assunzione di unità a tempo indeterminato, riducendo in tal modo la necessità del ricorso a personale volontario, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12, potrà essere autorizzato nel limite di spesa di 10,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mentre le entrate correlate ai proventi derivanti dalle sanzioni applicabili per le violazioni della disciplina in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, di cui all'articolo 24-*bis*, non sono state oggetto, secondo prassi consolidata, di preventiva quantificazione, considerata l'aleatorietà connessa al numero effettivo di infrazioni che saranno poste in essere. E' stato poi confermato - sempre - dal Governo che nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, pur in assenza di una specifica normativa sanzionatoria applicabile per le

violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 e in ragione dell'impossibilità di un'applicazione retroattiva delle discipline sanzionatorie, l'Autorità di regolazione dei trasporti, in virtù delle competenze attribuite dalla legge in materia di tutela dei diritti dei passeggeri, potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente a violazioni del citato Regolamento sotto il profilo della violazione della propria regolazione adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, applicando, ove ne sussistano i presupposti, le sanzioni previste al comma 3 dello stesso articolo.

Pur non emergendo dunque particolari profili problematici, come già anticipato, ciò non esime dal ricordare in definitiva che comunque, anche per la presente legge, si conferma la sistematica ed ininterrotta disapplicazione della legge di contabilità per quanto concerne la previsione dell'obbligo di illustrare in dettaglio la sostenibilità delle clausole di neutralità ad opera delle varie relazioni tecniche.

Legge 9 agosto 2023, n. 111, delega al Governo per la riforma fiscale

Il provvedimento appare di particolare complessità, attesa la sua portata, volta a ridefinire il sistema tributario sulla base di nuovi principi e criteri direttivi. Trattandosi di una delega, si applica l'apposito meccanismo previsto dalla legge di contabilità e puntualmente richiamato agli artt. 1 e 22, sostanzialmente rinviando le quantificazioni degli oneri, nonché le relative coperture, ai singoli decreti legislativi (contestuali o previ). Più in particolare, il meccanismo previsto dall'art. 22 ai fini delle compensazioni, si articola in tre possibilità (non alternative).

Si inizia con le autocoperture all'interno del singolo decreto, per poi passare al meccanismo di cui alla legge n. 178 del 2020 (ossia, stanziamenti di bilancio *ad hoc* ovvero eventuale riversamento delle entrate permanenti da miglioramento dell'adempimento spontaneo), terminando con il ricorso alle risorse nette provenienti dagli altri, contestuali o previ, decreti legislativi, da far rifluire in un apposito fondo di bilancio con funzione di compensazione. Si tratta dei meccanismi richiamati al comma 3 del menzionato art. 22.

Merita di essere sottolineato che tutto il dispositivo volto a garantire il parallelismo, anche temporale (oltre che quantitativo) tra effetti onerosi ed effetti "virtuosi" di compensazione soggiace anche alla condizione di cui al medesimo art. 22, comma 1, della legge in titolo, secondo cui, come esito della normativa, non si dovranno avere né effetti negativi sulla finanza pubblica né effetti peggiorativi della pressione tributaria. Il che sembrerebbe risultare in linea con la condizione di neutralità coerente con la *ratio* contabile dell'obbligo di copertura.

Dal punto di vista del rapporto tra oneri e compensazioni, il testo appare dunque coerente con la normativa contabile (la stessa relazione tecnica aggiornata rinvia sempre al meccanismo di compensazione di cui all'art. 22), il che non esime

però dallo svolgimento di qualche considerazione di carattere metodologico, in riferimento essenzialmente ad almeno due profili.

Un primo aspetto riguarda proprio il descritto art. 22, comma 1, al cui riguardo va messo in luce che non appare sufficientemente chiaro se i suddetti effetti in termini di non onerosità netta ovvero di non incremento della pressione tributaria si debbano verificare a livello aggregato di conto consolidato delle pubbliche amministrazioni ovvero (oppure anche) a livello di singolo sottosettore, il che, nella seconda ipotesi, potrebbe porre un delicato problema di flussi compensativi tra Stato ed enti territoriali.

Un secondo profilo concerne la sussistenza di aspetti non del tutto definiti circa la coerenza della legge in titolo con quella di contabilità n. 196 del 2009. Un primo aspetto è costituito dalle modalità con cui si intersecano le due normative per quanto concerne la destinazione dei proventi permanenti da lotta all'evasione. Inoltre, nei limiti in cui l'attuazione della legge in titolo dovesse interessare anche le "spese fiscali", si ricorda che l'art. 10-*bis*, comma 5-*bis*, della legge di contabilità collega alla "manovra di finanza pubblica" le risorse da reperire in tal modo, ossia riducendo, eliminando o riformando tale tipologia di spese, sia pure nell'ambito di determinate fattispecie ed obiettivi dalla norma stessa individuate.

Emerge peraltro, indirettamente, da tale ultima disposizione della legge di contabilità, il fatto che non si possa escludere la sostenibilità di un'opzione operativa più ampia, nel senso di rinviare eventualmente (anche) alla legge di bilancio la definizione di alcuni segmenti attuativi della legge di riforma in questione dell'ordinamento tributario nel suo complesso, tenuto conto delle ingenti masse finanziarie potenzialmente coinvolte. In tal caso, si potrebbero semplificare gli accennati problemi attuativi di una legge delega così complicata, particolarmente sotto il profilo delle compensazioni e della relativa contestualità, pur trattandosi, di fatto, in quest'ipotesi, di una linea tale da affiancarsi al meccanismo di cui all'art. 22, prima descritto, della legge in titolo, con contestuale, possibile riduzione delle possibilità nel senso di una chiara descrizione del sinallagma tra oneri e coperture: nella legge di bilancio, infatti, coesistono, notoriamente, mezzi ed interventi di varia natura (non solo tributaria), tra l'altro con una quota di oneri finanziabile con l'indebitamento.

Legge 10 agosto 2023, n. 112, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

Il provvedimento consta di cinque Capi, di cui il primo dedicato alla materia dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, il secondo a quella di cui

all'agricoltura, il terzo a quella dello sport, il quarto a quella di cui al lavoro ed il quinto alla materia di cui al Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Risultano presentate le prescritte relazioni tecniche, insieme all'apposito allegato riferito agli effetti finanziari. Da esso si desume un effetto netto nullo per la contabilità finanziaria in riferimento al primo anno e conseguenze molto limitate per gli anni successivi. Un lieve effetto positivo si ha invece per le altre contabilità per l'intero triennio. Si registrano poi molte coperture, per singole norme, a valere su fondi in essere, sui fondi speciali nonché su quelli connessi alla riassegnazione dei residui eliminati. Sussistono anche molte clausole di neutralità, senza indicazione della relativa sostenibilità, come invece prescrive la legge di contabilità.

Circa le singole norme, merita una segnalazione l'art. 1-ter, in tema di formazione del personale di molte strutture competenti per la materia finanziaria, i cui oneri vengono posti sugli stanziamenti in essere: si ripropongono qui numerose osservazioni già sviluppate nel passato in ordine alle coperture a bilancio, dal che si evince il carattere non sempre rigoroso dei criteri di costruzione del bilancio a legislazione vigente. L'art. 3, comma 6-ter, come altre disposizioni del provvedimento, reca poi un'indicazione dell'onere in termini di tetto di spesa pur trattandosi di assunzioni, che, nel dar luogo ad oneri inderogabili, implicano una accentuata rigidità della relativa spesa, mentre la tecnica del limite di spesa presuppone una flessibilità dell'onere.

Quanto infine all'art. 32-bis, con esso si autorizzano assunzioni per il Parco nazionale delle Cinque terre, con coperture, per i relativi oneri, a carico del bilancio del Parco, il che, per un verso, non costituisce una modalità di copertura ammessa e, per altro verso, pone interrogativi sul fatto che i bilanci vengano costruiti in base al criterio di cui alla legislazione vigente.

3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Non comportano problemi, per i profili di competenza, le leggi 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, e 10 maggio 2023, n. 52, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, alla luce del fatto che si tratta della facilitazione dell'emissione e della circolazione degli strumenti finanziari digitali e della sussistenza comunque di una clausola di neutralità.

Nessun problema si pone per la legge 10 maggio 2022, n. 53, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, le cui spese di funzionamento sono a carico dei bilanci delle due Camere, così come per la legge 15 maggio 2023, n. 55, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Invece, per la legge 24 maggio 2023, n. 60, recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, si assiste alla presenza di una clausola d'invarianza senza che la relazione tecnica ne dimostri la sostenibilità, come prevede la legge di contabilità: merita di essere ricordato comunque, riguardo a tale legge, che, durante l'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura, il Governo ha fatto presente anzitutto che i benefici in termini di deflazione del contenzioso derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno introdotto il regime di procedibilità a querela per un elevato numero di reati, non sono stati a suo tempo oggetto di una specifica quantificazione e che allo stato non è possibile apprezzarne gli effetti, anche in considerazione del fatto che la riforma del processo penale di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2022 è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, non essendo peraltro decorsi i termini massimi per la presentazione della querela ai sensi dell'articolo 124 del codice penale. In secondo luogo, sempre il Governo ha fatto presente che, in ogni caso, le attività conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che prevedono la procedibilità d'ufficio per taluni delitti aggravati, rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali degli organi coinvolti e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, ~~che~~ nell'ambito delle fattispecie di sospensione del processo penale in caso di arresto in flagranza in mancanza di querela, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il procedimento penale è attivato esclusivamente per la convalida dell'arresto, nonché per l'eventuale applicazione delle misure cautelari, mentre la prosecuzione dell'ordinario *iter* di accertamento del reato potrà avvenire solo a seguito dell'integrazione della condizione di procedibilità.

Non comportano poi problemi, per i profili di competenza, le leggi 15 maggio 2023, n. **62**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, nonché 15 maggio 2023 e n. **63**, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 se non per il fatto della mancata dimostrazione della sostenibilità della generale clausola d'invarianza.

Quanto poi alla legge 13 giugno 2023, n. **68**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, si tratta in gran parte di norme di carattere procedurale o di scarso impatto quantitativo, per le quali sono presenti clausole d'invarianza e soprattutto rinvii a risorse di bilancio: nonostante la rilevata, modesta portata degli importi interessati, ciò nondimeno non si può che reiterare la duplice osservazione circa l'assenza di una documentazione che comprovi la sostenibilità delle clausole di neutralità, per un verso, e la non coerenza, per altro verso, con i principi di copertura per quanto riguarda il riferimento a tal fine a risorse di bilancio, la cui quantificazione in sede previsionale non sembra sempre seguire, pertanto, i prescritti criteri riferiti alle necessità a legislazione vigente.

Non presentano profili finanziari problematici la legge 8 giugno 2023, n. **76**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; la legge 8 giugno 2023, n. **77**, recante adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009; la legge 8 giugno 2023, n. **78**, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018; la legge 8 giugno 2023, n. **80**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019; la legge 13 giugno 2023, n. **83**, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal

Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'iter parlamentare e dalla relazione tecnica aggiornata), nonché la legge 8 giugno 2023, n. **84**, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Non presenta poi particolari problemi, per i profili di competenza, la legge 3 luglio 2023, n. **87**, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Si osserva solo che la generale clausola d'invarianza (art. 13) nonché altre, singole clausole non risultano supportate da una documentazione in ordine alla relativa sostenibilità, come previsto dalla legge di contabilità.

Non si rilevano profili problematici quanto poi alla legge 10 luglio 2023, n. **92**, in materia di celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, così come per quel che concerne la legge 14 luglio 2023, n. **93**, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, se non per l'art. 7. Si tratta, a quest'ultimo riguardo, di una disposizione che prevede maggiori oneri (ripartiti tra aumento del personale, nuove funzioni attribuite all'autorità e gestione della piattaforma) che saranno interamente coperti "mediante l'aumento del contributo versato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti : a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, indicando, la legge, l'incremento massimo di detto contributo, il che terrà conto di quanto già eventualmente richiesto alle diverse categorie di soggetti obbligati in base ad altre norme di legge per l'esercizio di altre competenze (allo scopo di evitare una doppia contribuzione; es. diritti sportivi ex dlgs. Melandri)", come riferisce la relazione tecnica: si osserva al riguardo, infatti, che la norma non è strutturata nel senso di prevedere incrementi fino al limite dell'onere (a prescindere da una clausola di neutralità al comma 5 di cui non è dimostrata la sostenibilità).

Non comportano profili problematici la legge 11 luglio 2023, n. **94**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, la legge 26 luglio 2023, n. **95**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, nonché la legge 24 luglio 2023, n. **102**, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed infine la legge 31 luglio 2023, n. **117**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

Non si pongono, per quanto di competenza, profili problematici per il decreto legislativo 4 maggio 2023, n. 54, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO, così come sul decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: per il secondo provvedimento, infatti, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha chiarito che, con riferimento agli articoli 4 e 5, la trasmissione delle comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), anziché al catasto telematico, non determina un aggravio di compiti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il sistema informativo RECER è già strutturato per ricevere le informazioni contenute nelle predette autorizzazioni. Inoltre, l'ampliamento delle attività richiesto dall'articolo 6 ai sistemi autonomi di recupero, ai consorzi e al CONAI non determina un incremento delle attività di vigilanza e di controllo svolte dalle amministrazioni pubbliche competenti, posto che queste ultime già le esercitano con riferimento ai sistemi di responsabilità estesa del produttore e potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente: quindi, le disposizioni dell'articolo 7, che prevedono l'ampliamento dei contenuti della documentazione da presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali istituzioni, a legislazione vigente, sono già coinvolte nella valutazione di analoghi documenti nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo svolte ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Infine, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, che, mediante l'introduzione del comma 5.2 all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedono l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023 degli obblighi di etichettatura degli imballaggi, non determinano effetti finanziari di carattere indiretto connessi ad eventuali procedure di infrazione, in quanto non comportano in realtà un rinvio dell'entrata in vigore di tali obblighi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Quanto poi al decreto legislativo 15 maggio 2023, n. **70**, recante recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE, non si rilevano profili problematici. Il Governo ha fatto peraltro presente, nel corso dell'*iter* parlamentare, che, ai fini dell'attuazione delle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, e dall'articolo 25-*bis*, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oggetto di recepimento, non si rende necessario un incremento del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla società CONSAP, in qualità di ente gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che, per l'anno 2023 è stato determinato, con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* del 30 dicembre 2022, nella misura del 2,5 per cento dei premi incassati nello stesso esercizio, in ciò confermando la misura già stabilita, con analogo decreto ministeriale, per l'anno 2022. Inoltre, in riferimento agli accordi che la società CONSAP è autorizzata a concludere, entro il 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea al fine di dare attuazione alle citate procedure di rimborso e rivalsa previste dalla direttiva 2009/103/CE, non deriverà un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dal momento che la conclusione di tali accordi è suscettibile di garantire una maggiore reciprocità nei rapporti con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea e, conseguentemente, di assicurare un più tempestivo recupero delle somme erogate dal predetto Fondo per conto di altri Fondi di garanzia europei.

In merito al decreto legislativo 10 luglio 2023, n. **101**, recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), non si pongono parimenti problemi, se non per la mancata attuazione della legge di contabilità in ordine alla dimostrazione, nella relazione tecnica, della sostenibilità della clausola di invarianza. Invece, per il decreto legislativo 26 luglio 2023, n. **106**, recante attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, in assenza tra l'altro di un corrispondente atto parlamentare, dalla ricostruzione effettuabile sembrerebbe che si imputi la copertura ad una quota di fondo speciale cui faceva ricorso un precedente provvedimento e che comunque si riferisce al triennio 2022-2024, ormai decorso (né la finalità appare rientrare tra quelle per le quali risulterebbe possibile lo slittamento ai sensi dell'art.

18 della legge di contabilità). Oltretutto, gli oneri di cui all'art. 1, comma 3, in merito ad un incarico alla Sogei S.p.A., vengono imputati alle risorse in essere.

In merito al decreto legislativo 24 luglio 2023, n. **107**, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *on-line*, si ripropone il problema della mancata dimostrazione della sostenibilità della clausola d'invarianza.

PAGINA BIANCA

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

PAGINA BIANCA

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023

N. Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitic a n. (*)	Iniziativ a	Atto n.
Leggi								
1 49	21 aprile 2023	Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali	104	5 maggio 2023			Parl.	C. 338 S. 495
2 50	5 maggio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare	104	5 maggio 2023	20/2023		Gov.	S. 591 C. 1112
3 52	10 maggio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech	112	15 maggio 2023	25/2023		Gov.	S. 605 C. 1115
4 53	10 maggio 2023	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari	115	18 maggio 2023			Parl.	C. 80 S. 536
5 55	15 maggio 2023	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972	122	26 maggio 2023		1	Parl.	C. 849 S. 602
6 56	26 maggio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali	124	29 maggio 2023	34/2023	2	Gov.	C. 1060 S. 714
7 58	26 maggio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria	125	30 maggio 2023	35/2023	3	Gov.	C. 1067 S. 705

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitic a n. (*)	Iniziativ a	Atto n.
Leggi									
8	60	24 maggio 2023	Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.	127	1 giugno 2023			Gov.	C. 831 S. 592
9	62	15 maggio 2023	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.	129	5 giugno 2023			Gov.	C. 770 S. 639
10	63	15 maggio 2023	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.	130	6 giugno 2023			Gov.	C. 795 S. 640
11	68	13 giugno 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.	136	13 giugno 2023	39/2023	4	Gov.	S. 660 C. 1195
12	74	21 giugno 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.	143	21 giugno 2023	44/2023	5	Gov.	C. 1114 S. 747
13	76	8 giugno 2023	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.	147	26 giugno 2023		6	Parl.	S. 331 C. 915
14	77	8 giugno 2023	Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.	148	27 giugno 2023			Parl.	S. 332 C. 916

Leggi

<i>segue</i>										
N. Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitic a n. (*)	Iniziativ a	Atto n.		
15 78	8 giugno 2023	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.	149	28 giugno 2023			Parl.	S. 329 C. 913		
16 80	8 giugno 2023	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di riproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019	150	29 giugno 2023	7		Parl.	S. 328 C. 912		
17 83	13 giugno 2023	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.	151	30 giugno 2023	8		Parl.	S. 108 C. 859 S. 108-376- B		
18 84	8 giugno 2023	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006	153	3 luglio 2023			Parl.	S. 330 C. 914		

segue

Legge/ N. D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitic a n. (*)	Iniziativ a	Atto n.
Leggi								
19 85	3 luglio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro	153	3 luglio 2023	48/2023	9	Gov.	S. 685 C. 1238
20 87	3 luglio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.	155	5 luglio 2023	51/2023	10	Gov.	C. 1151 S. 774
21 92	10 luglio 2023	Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti	169	21 luglio 2023		11	Parl.	S. 551 C. 1178
22 93	14 luglio 2023	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica	171	24 luglio 2023		12	Parl.	C. 217 S. 621
23 94	11 luglio 2023	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021	172	25 luglio 2023			Parl.	C. 873 S. 641
24 95	26 luglio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.	174	27 luglio 2023	57/2023	13	Gov.	C. 1183 S. 803
25 100	31 luglio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023	177	31 luglio 2023	61/2023	14	Gov.	C. 1194 S. 819

segue

N. Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitic a n. (*)	Iniziativ a	Atto n.
Leggi								
26 102	24 luglio 2023	Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	184	8 agosto 2023			Gov.	S. 411 C. 1134
27 103	10 agosto 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano	186	10 agosto 2023	69/2023	15	Gov.	S. 755 C. 1322
28 111	9 agosto 2023	Delega al Governo per la riforma fiscale	189	14 agosto 2023			Gov.	C. 1038 S. 797
29 112	10 agosto 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025	190	16 agosto 2023	75/2023	16	Gov.	C. 1239 S. 829
30 117	31 luglio 2023	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019	202	30 agosto 2023			Gov.	S. 453 C. 1039

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitic a n. (*)	Iniziativ a	Atto n.
Decreti Legislativi									
1	54	4 maggio 2023	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».	116	19 maggio 2023				22
2	213	23 dicembre 2022	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di	127	1 giugno 2023				1
3	70	15 maggio 2023	Recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE	138	15 giugno 2023				28
4	101	10 luglio 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)	178	1 agosto 2023				38
5	106	26 luglio 2023	Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici	186	10 agosto 2023				
6	107	24 luglio 2023	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line	187	11 agosto 2023				45

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI
NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023

	2023	2024	2025	2026	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
55	0	0	0	0	0	
56	4.942.760.000	790.000	1.020.000	1.350.000	0	
58	320.000.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	0	
68	1.038.500	1.780.284	0	0	0	
74	225.646.514	336.116.467	419.328.327	389.383.525	0	
76	254.020	254.020	263.140	263.140	0	
80	0	0	4.890	0	0	
83	0	1.600.000	111.700.000	123.400.000	0	
85	6.276.941.839	12.444.420.000	7.540.200.000	7.123.400.000	0	
87	3.820.000	0	0	0	0	
92	400.000	400.000	0	0	0	
93	1.262.545	1.325.196	1.128.703	1.184.357	0	
95	489.310.000	0	0	0	0	
100	1.893.634.989	316.070.000	200.000.000	0	0	
103	51.850.141	86.683.430	97.679.998	78.865.412	0	
112	151.047.107	222.386.665	98.722.962	86.422.962	0	
Totale	14.357.978.708	13.412.976.062	8.471.048.020	7.805.269.396	0	
Decreti legislativi						
D.lgs. 106	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
Totale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
Totale complessivo	14.359.978.708	13.414.976.062	8.473.048.020	7.807.269.396	0	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti, come specificato nella legenda a pagina ...

TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI
ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023


	2023	2024	2025	2026	Totale quadriennio	%
	Leggi					
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	1.081.728.663	125.881.392	92.113.664	90.402.314	1.390.139.086	3,15
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	1.081.741.716	125.881.392	92.113.664	90.402.314	1.390.139.086	3,15
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	7.594.487.843	8.550.334.236	7.960.007.910	7.284.334.982	31.389.164.971	71,19
Nuove o maggiori entrate	1.377.262.545	242.825.196	116.728.703	109.984.357	1.846.800.801	4,19
Altre forme di copertura	4.331.810.000	4.499.400.000	311.100.000	325.000.000	9.147.310.000	21,47
Totale	14.385.302.104	13.418.440.824	8.479.950.277	7.809.721.653	44.093.414.858	100
	Decreti legislativi					
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	100
Nuove o maggiori entrate					0	0,00
Altre forme di copertura					0	0,00
Totale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	100
Totale complessivo	14.387.302.104	13.420.440.824	8.481.950.277	7.811.721.653	44.101.414.858	100

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti, come specificato nella legenda a pagina ...

TAVOLA 3 Bis

MODALITÀ DI COPERTURA DELLE LEGGI DI CUI AL PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2023

PER IL QUADRIENNIO 2022-2025



PAGINA BIANCA

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Con riguardo al saldo netto da finanziare di competenza, i colori blu e bianco nelle schede indicano la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture (laddove l'identico colore evidenzia la corrispondenza), mentre quello giallo indica l'assenza di tale diretta correlazione (ovvero che una serie di norme di copertura compensa indistintamente un insieme di disposizioni onerose). I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo, dal punto di vista tecnico, ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere. La differenza viene desunta dall'allegato 3.

PAGINA BIANCA

SCHEDA N. 1

Legge 15 maggio 2023, n. 55 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
4	1	Istituzione del Comitato Permanente istituito ex art. 10 della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, pubblicata in G.U. il 26 maggio, 122		13.053	13.053	13.053	13.053			4	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		13.053	13.053	13.053	13.053		
Totale nettizzato				13.053	13.053	13.053	13.053	0											
TOTALE				13.053	13.053	13.053	13.053	0		TOTALE									
				13.053	13.053	13.053	13.053	0		13.053 13.053 13.053 13.053 0									
				13.053	13.053	13.053	13.053	0		13.053 13.053 13.053 13.053 0									

SCHEDA N. 2

Legge 26 maggio 2023, n. 56 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
1	3	((Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas))		405.000.000						1	3	(Nell'ambito delle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023))		405.000.000						
2	5-bis	Copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas per i comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti e con piano di riequilibrio finanziario approvato nel 2015		1.500.000						2	5-bis	Riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267		1.500.000						
2	1-2	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali)		539.780.000						24	6, lett. a)	Minori spese associate al contributo straordinario al costo dell'energia elettrica a favore delle imprese energivore e non energivore per il I trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 2-3 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022		2.625.000.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.
2	5	Adeguamento aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scagioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, relativamente al mese di aprile 2023. Proroga al II trimestre 2023 dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas		280.000.000						24	6, lett. a)	Minori spese associate al contributo straordinario al costo del gas metano a favore delle imprese gasivore e non gasivore per il I trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 4-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022	2.313.940.000					
3	4	Contributo riscaldamento IV trimestre 2023 ai clienti domestici residenti diversi dai titolari di bonus sociale		300.000.000						24	6, lett. b)	Modifiche al credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 1, comma 131, della legge 178/2020 (limitazione ai periodi di imposta 2020 e 2021)	5.000.000					
4	3	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023		1.348.660.000														
4-bis	1	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017		35.000.000						24	6	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del d.l. 282/2004	790.000	790.000	1.020.000	1.350.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
COPERTURE																	
Art.	Co.	Disposizione	Note	ONERI					COPERTURE								
				2023	2024	2025	2026	Perm. Plur/ suc.	Note	Modalità	2023	2024	2025	2026	Perm. Plur/ suc.	Note	
5	3	Modifiche al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui ai commi da 115 a 119 della legge n. 197 del 28 dicembre 2022		404.000.000													
6	1	Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 comma 423 della legge 266/2005 - IRPEF/IRRES/IRAP		4.320.000													
7-ter	1	Incremento Fondo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche di cui all'art. 1 c. 581 della L. n. 234/2021		9.000.000													(Vedi pagina precedente)
7- quater	1	Credito d'imposta al 20% in favore delle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, per le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo		2.000.000													
7- quies	1	Contributo in favore dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile		3.000.000													

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.
8	1	Fondo destinato all'erogazione del contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa (payback) dei dispositivi medici Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e del comparto sanità nei servizi di emergenza-urgenza - Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard Beneficio pensionistico a favore dei lavoratori che prestano attività nei servizi di urgenza ed emergenza delle Aziende ed enti del Modifica dei termini previsti per la procedura di ravvedimento speciale, di cui all'art. 1 commi 174-179 della legge n. 197/2022 Modifica dei termini previsti per la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'art. 1 commi 186-205 della legge n. 197/2022	1.085.000.000													
11	4		170.000.000													
12	6		60.000	200.000	400.000	700.000										
19	1		3.250.000													
20	1-2		11.490.000	590.000	620.000	650.000										

(Vedi pagine precedenti)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.			
24	1	Incremento fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali		44.000.000																	
24	2	Istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto nello stato di previsione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)		20.000.000																	
24	3	Incremento del fondo di cui all'art. 15, comma 4, d.l. n. 176/2022		4.500.000																	
24	4	Incremento del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, di cui all'art. 1, comma 868 della legge n. 234/2021		200.000																	
24	5	Trattamento accessorio per 80 unità di livello non dirigenziale ai fini dei servizi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Milano.		2.000.000																	
Totale netizzato				4.942.760.000	790.000	1.020.000	1.350.000	0	0				4.945.440.000	790.000	1.020.000	1.350.000	0	0			
TOTALE				5.347.760.000	790.000	1.020.000	1.350.000	0	0				5.350.440.000	790.000	1.020.000	1.350.000	0	0			

segue

SCHEDA N. 3

Legge 26 maggio 2023, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art. Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
4	9	Trasferimento A.N.A.S. S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze di una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria		320.000.000						4	9	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	320.000.000						
4	9-bis	Convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto"			1.000.000	1.000.000	1.000.000			4	9-ter	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.		1.000.000	1.000.000	1.000.000			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
ONERI							COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Flur/s	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Flur/s	uc.
3- bis	2	Attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327			150.000				4	9- a quater		150.000					
Totale nettizzato				320.000.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	0			320.000.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	0		
TOTALE				320.000.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	0			320.000.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	0		

SCHEDA N. 4

Legge 13 giugno 2023, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Saldo netto da finanziare

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.
1	10	Spese per esperti o consulenti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia		87.500	150.000						150.000				
3	1	Compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità		77.409	132.700										
3	6	Spesa per il personale della struttura a supporto del Commissario straordinario		873.591	1.497.584						1.630.284				
Totale nettizzato				1.038.500	1.780.284	0	0	0	0		1.038.500	1.780.284	0	0	0
TOTALE				1.038.500	1.780.284	0	0	0	0		1.038.500	1.780.284	0	0	0

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.
1	comm a 13, lett. d)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di livello dirigenziale generale e spese di funzionamento per il Ministero della difesa		202.020	266.139	266.139	266.139		1	1.045.541	58.763	58.763	58.763		
1	comm a 14, lett. c)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti generali, 1 dirigente non generale e 20 funzionari e spese di funzionamento per il Ministero dell'economia e delle finanze		1.606.272	1.720.871	1.720.871	1.720.871		1	39.463	5.262	5.262	5.262		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plus/suc.	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plus/suc.	
1	comm a 13, lett. f)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato di 4 dirigenti non generali e spese di funzionamento per il Ministero delle imprese e del made in Italy		390.245	531.434	531.434	531.434			1	comm a 14, lett. c) n. 3					
1	comm a 13, lett. g)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 60 funzionari e 30 assistenti e spese di funzionamento per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		4.391.949	5.390.697	5.390.697	5.390.697			1	comm a 14, lett. c) n. 4					
					674.945	37.495	37.495					674.945	37.495			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.	Co.	Art.	Note
ONERI												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.	Co.	Art.	Note
1	comm a 13, lett. p)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti generali, 4 dirigenti non generali, 75 funzionari e 60 assistenti e spese di funzionamento per il Ministero del Turismo		5.762.285	7.176.026	7.176.026	7.176.026			comm a 14, lett. c), n. 11	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura
1	comm a 13, lett. q)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti di prima fascia e di 100 assistenti e spese di funzionamento per l'Avvocatura generale dello Stato		3.359.722	4.214.071	4.214.071	4.214.071			comm a 14, lett. c), n. 12	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
COPERTURE																	
Art.	Co.	Disposizione	Note	ONERI					COPERTURE								
				2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.		
1	comm a 13, lett. r)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 funzionari per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca		476.477	714.715	714.715	714.715	714.715		1	comm a 14, lett. c), n. 13	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo	1.021.001	64.101	64.101	64.101	
1	comm a 13, lett. s)	Spese per l'assunzione a tempo indeterminato di 3 dirigenti non generali, 63 funzionari e 5 assistenti per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali		2.348.646	3.522.969	3.522.969	3.522.969	3.522.969		1	comm a 14, lett. c), n. 14	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo					

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
OPERE																			
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur/suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur/suc.
1- quater	2	((Rilancio dell'economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata))			900.000	900.000	900.000			1- quater	1	(Nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei))			900.000	900.000	900.000		
		AutORIZZAZIONE, in deroga alle facoltà assunzionali e anche in sovrannumero, ad inquadrare nelle piante organiche delle amministrazioni comunali i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale																	
3	3- bis e 3- ter	3- bis e 3- ter		2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			3	3- quater	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, comma 607, della legge n. 234/2021		2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		

segue

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/suc.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/suc.
6	2	Incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197		1.250.206							1.250.206					
										Riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234						
										Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato a di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale						
6	5	Incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero		3.400.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000					5.200.000	5.200.000	5.200.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
6	5-bis	Potenziamento delle iniziative di formazione per il personale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		200.000	200.000	200.000	200.000			6	5-bis		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero	200.000	200.000	200.000	200.000		
7	1	(Incremento dell'unità di personale del Ministero della difesa)		180.760	271.140	271.140	271.140			7	1		((Nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente))	180.760	271.140	271.140	271.140		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
SPORTE																			
COPERTURE																			
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.	Art.	Co.	Modaltà	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.
7- ter	1	Incremento di 20 unità della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa		177.840	533.519	533.519	533.519			7- ter	2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa		177.840	533.519	533.519	533.519		
8	1	Nomina sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale		80.000	80.000					8	1	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,		80.000	80.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.	2023	Note
9	4-bis	Rideterminazione della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca		597.040	597.040	597.040	597.040			597.040	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato a ripartire del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca
10	1	Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy		270.000						270.000	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy

COBERTURE

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI						COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.		
12	2	Nomina dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico		238.380	348.380	348.380				12	2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		238.380	348.380	348.380					
14	2- <i>bis</i>	Incremento risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy		1.065.831	1.065.831	1.065.831	1.065.831			14	2- <i>ter</i>	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento		1.065.831	1.065.831	1.065.831	1.065.831				

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
Art.	Co.	Disposizione	Note Perm. Plur./ suc.	ONERI					COPERTURE					Note Perm. Plur./ suc.	
				2023	2024	2025	2026	Note Perm. Plur./ suc.	2023	2024	2025	2026	Note		
14	4-bis	Incremento di 20 unità della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute		400.000	400.000	400.000	400.000		200.000	400.000	400.000	400.000			
14	5	Istituzione dell'Unità di missione PNRR presso l'ISPR		214.634	214.634	214.634	214.634		107.317	214.634	214.634	214.634		107.317	214.634
14	6-bis	Trattamento accessorio per 80 unità di livello non dirigenziale ai fini dei servizi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026		1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000		165.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000		165.000	1.052.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)									
ONERI					COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
15	9	Potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri		2.811.991	15.065.177	16.709.104	17.221.404		
									Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662
15	10	Spese di funzionamento connesse al potenziamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri		828.567	259.700	259.700	259.700		
									Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	Note	Modality	
15	16	Convenzioni Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti		178.000	288.000	288.000	288.000		15	22	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la resistente parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662
15	17	Potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria		245.797	3.201.388	3.381.262	3.543.459		15	22	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la resistente parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE						Note Plur./ suc.				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	2023	2024		2025	2026	Perm.	Plur./ suc.
15	18	Spese di funzionamento connesse al potenziamento degli organici medici della Polizia Penitenziaria		1.27.500	49.725	49.725	129.725			15	22					
15	20	Potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco		13.867.218	42.773.274	43.714.230	53.612.852			15	22					
15	21	Spese di funzionamento connesse al potenziamento degli organici dei Vigili del fuoco		1.052.110	850.000	850.000	1.201.000			15	22					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COBERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	
15	25	Potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza		246.559	554.047	565.161	576.275			15	36	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		2.400.175	4.607.528	4.618.642	4.629.756			
		Spese di funzionamento connesse al potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza		24.000	8.000	8.000	8.000					Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'economia e delle finanze								
15	30	Incremento (da 15 a 25 unità) del contingente massimo di ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza da collocare in soprannumero (art. 29-bis, d.lgs. 69/2001)	*	259.000	259.000	259.000	259.000			15	36			474.000	908.000	908.000	908.000			
15	34	Incremento dotazione organica dei Vigili del fuoco		1.894.616	3.794.481	3.794.481	3.794.481													
15	35	Incremento risorse per invio funzionari Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari		450.000	900.000	900.000	900.000													
17	2	Spese per assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto			6.672.011	9.858.697	13.045.384			17	2	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234			6.672.011	9.858.697	13.045.384			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Permi.	Note Plur./suc.	2023	2024	2025	2026	Permi.	Note Plur./suc.
19	1	Incremento del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, di cui all'art. 1, c. 143, della legge 160/2019		55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000			55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000		
		Incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al CCNL del Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al d.l. n. 1/202		2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000			2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000		
19	2	Incremento del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'AGENAS		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
19	4	Riconoscimento al personale AIFA dell'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree individuate dal CCNL 2019-2021, comparto Funzioni centrali		962.640	962.640	962.640	962.640			962.640	962.640	962.640	962.640		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.
19	6	Spese per l'incremento Fondo Unico PCM per finanziamento quota trattamento accessorio	*	1.862.482	1.862.482	1.862.482	1.862.482			19	8	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		6.130.425	3.862.482	3.862.482	3.862.482		
19	7	Spese per l'incremento Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale	*	4.267.943	2.000.000	2.000.000	2.000.000												
20	2-ter	Istituzione del Dipartimento della Giustizia tributaria (incremento della dotazione organica di livello dirigenziale di I fascia, dirigenziale di II fascia, delle aree dei funzionari, assistenti, operatori e personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria)		165.756	2.386.222	2.386.222	2.386.222			20	2-ter	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.		165.756	2.386.222	2.386.222	2.386.222		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI							COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Piar./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Piar./ suc.
22	7-ter e 7-quin-ques	((Potenziamento strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che curano l'attività di prevenzione del contenzioso con l'UE e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione personale di livello dirigenziale non dirigenziale ed esperti))		897.059	1.332.683	1.332.683	1.332.683			22	7-septies	((Nell'ambito delle risorse a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri))		897.059	1.332.683	1.332.683	1.332.683		
22	7-ter e 7-quin-ques	Potenziamento strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che curano l'attività di prevenzione del contenzioso con l'UE e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione (personale)			820.257	820.257	820.257			22	7-septies	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			820.257	820.257	820.257		
23	2	Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) - Stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001		150.000	1.167.196	1.167.196	1.167.196			23	2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		150.000	1.167.196	1.167.196	1.167.196		

SCHEDA N. 6

Legge 8 giugno 2023, n. 76 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	
3	1	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, sancito a La Paz il 3 marzo 2010		254.020	254.020	263.140	263.140			3	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		254.020	254.020	263.140	263.140			
Totale nettizzato				254.020	254.020	263.140	263.140	0						254.020	254.020	263.140	263.140	0		
TOTALE				254.020	254.020	263.140	263.140	0						254.020	254.020	263.140	263.140	0		

SCHEDA N. 7

Legge 8 giugno 2023, n. 80 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

Saldo netto da finanziare																					
ONERI						COPERTURE						Note									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.		
3	1	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, sancito a Roma il 14 febbraio 2019				4.890				3	1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale				4.890					
Totale nettizzato				0	0	4.890	0	0	0					0	0	4.890	0	0	0		
TOTALE				0	0	4.890	0	0	0	TOTALE				0	0	4.890	0	0	0		

SCHEDA N. 8

Legge 13 giugno 2023, n. 83 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Saldo netto da finanziare

ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm. /suc.	Note	###	2024	2025	2026	Perm. /suc.
4-8	1	Spese per la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani e spese per redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri		1.600.000	21.040.000	13.240.000			Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero	1.600.000				
10-11	3	Risorse finanziarie stanziare per i comuni di frontiera e spese per istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche			90.660.000	110.160.000			Riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386		84.500.000	80.100.000		
		Totale netizzato		0	1.600.000	111.700.000	123.400.000	0	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate			27.200.000	43.300.000	
TOTALE				0	1.600.000	111.700.000	123.400.000	0	TOTALE	0	1.600.000	111.700.000	123.400.000	0

SCHEDA N. 9

Legge 3 luglio 2023, n. 85 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm. /succ.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm. /succ.	
13	8, lett. a)	Assegno di inclusione destinato ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età (include franchigia per redditi da lavoro dipendente fino a 3.000 euro)		5.573.800.000	5.732.600.000	5.732.600.000	5.608.800.000			13	14, lett. a)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26	122.500.000						
13	8, lett. b)	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: contributo dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)		78.300.000	140.800.000	140.800.000	143.600.000			13	14, lett. b)	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197	7.076.100.000	7.067.700.000	7.067.700.000	6.677.700.000			
13	8, lett. c)	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (d.lgs. n. 276/2003) per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva		8.700.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000			13	14, lett. c)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10	68.400.000			65.500.000			
13	9, lett. a)	Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui)		122.500.000	1.354.100.000	1.195.100.000	935.600.000			13	14, lett. d)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	20.000.000	22.000.000	22.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/ suc.
13	9, lett. a) e b)	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione; esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)			100.700.000	104.200.000	44.600.000									
		Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (d.lgs. n. 276/2002) per ogni percettore del Supporto per la formazione e il lavoro										25.600.000	25.200.000			
13	9, lett. c)	attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva			6.100.000	1.500.000	1.500.000									
13	10	((Prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza))		384.000.000							384.000.000					
17	1	Istituzione del fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative		10.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				10.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
COPERTURE																					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.		
18- bis	1	Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, c. 1187, della legge n. 296/2006		5.000.000						18- bis	1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.		5.000.000							
20	1	((Autorizzazione di spesa delle risorse del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023))		2.730.660						20	1	((Nell'ambito delle risorse del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 5/2023))		2.730.660							
22	1	Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale per i minori appartenenti a nuclei con un solo genitore lavoratore, ove l'altro risultato deceduto		6.600.000	11.500.000	11.900.000	12.300.000			22	1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.		6.600.000	11.500.000	11.900.000	12.300.000				
23- bis	1	Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi		970.000.000	1.920.000					23- bis	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali		970.000.000	1.920.000						

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
COPERTURE																				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/suc	Note	Modaltà	Note	COPERTURE							
													2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur/suc		
25	1- bis	Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, c. 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015				20.000.000					1- b	Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.					20.000.000			
25- bis	1	Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria		1.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			25- bis	1	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198	1.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000		
27	5	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, c. 5, del d.l. n. 282/2004			9.500.000	20.000.000				5- c	5- bis	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1		9.500.000	20.000.000	20.000.000				
27	5- bis	(Incentivo per le nuove assunzioni di giovani (60% retribuzione lorda imputabili ai fini previdenziali))		24.400.000	61.300.000					27	5	(Nell'ambito delle risorse a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027	24.400.000	61.300.000	61.300.000					
27	5- bis	Incentivo per le nuove assunzioni di giovani (60% retribuzione lorda imputabili ai fini previdenziali)					9.900.000			27	5- bis	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307					9.900.000			

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI							COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.
28	1	Istituzione fondo per il riconoscimento di un contributo a enti del Terzo settore e altri soggetti per ogni persona con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2023		7.000.000							7.000.000					
28- bis	1	Proroga Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di fragilità: sostituzione del personale ATA e docente nei mesi da luglio a settembre del 2023		541.839							541.839					
30	1	((Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione))		13.000.000							13.000.000					

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modifica	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./uc.	
32	1	Rifinanziamento Centri Assistenza Fiscale		30.000.000						32	3	a	Risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	30.000.000						
33	1	Potenziamento capacità produttiva Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico		5.500.000	9.000.000					33	3	a	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa	5.500.000	9.000.000					
35	1	Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi		1.400.000						35	1	a	Risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	1.400.000						
36	1-bis	Istituzione fondo destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			36	1-bis	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
39	1	Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti		1.156.000.000	232.000.000					39	2	c	Utilizzo di maggiori entrate derivanti dal comma 1	1.156.000.000	232.000.000					

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note	
									Plur./ suc.						Plur./ uc.	
39	1	Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti		2.908.000.000	760.000.000						551.400.000					
40	1	Misure fiscali per il welfare aziendale		332.200.000	12.400.000					290.000.000						
41	1	Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale			4.064.000.000							5.000.000	5.000.000			
42	1	Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile		60.000.000								900.000				
44	1	Interessi passivi sulle maggiori emissioni di debito		43.000.000	184.000.000	312.000.000	325.000.000									
44	3	Incremento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Smesb), di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981		545.000.000						3.395.500.000	4.499.400.000	311.100.000	325.000.000			
Totale nettizzato				6.276.941.839	12.444.420.000	7.540.200.000	7.123.400.000	0		6.276.941.839	12.444.420.000	7.540.200.000	7.123.400.000	0		
TOTALE				6.276.941.839	12.444.420.000	7.540.200.000	7.123.400.000	0		6.276.941.839	12.444.420.000	7.540.200.000	7.123.400.000	0		
TOTALE				6.701.072.499	12.505.720.000	7.540.200.000	7.123.400.000	0		6.701.072.499	12.505.720.000	7.540.200.000	7.123.400.000	0		

SCHEDA N. 10

Legge 3 luglio 2023, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Saldo netto da finanziare																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note	
								Plur./ suc.	Modalità					Plur./ suc.		
4	3- ter	Proroga (fino al 31 ottobre 2023) della commissione tecnica del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) per l'attività di liquidazione delle istanze alla luce dell'incremento delle percentuali di indennizzo		150.000					4	3- ter	Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze				150.000	
4	3- quater	Oneri sostenuti da Consap in relazione alla gestione della Segreteria tecnica della Commissione FIR	*	250.000					4	3- quater	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze				250.000	*
4	3- sexies	Differimento dei versamenti cui sono tenuti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti		1.920.000					4	3- octies	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307				1.920.000	
4	3- novies	Incremento del contributo annuo di cui all'art. 1, c. 24, della legge 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito IMU derivante dagli atti di aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati ad uso produttivo (categoria D) presentate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 1, c. 22, della legge 208/2015), ove la riduzione superi il 40 per cento		1.500.000					4	3- undecies	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282/2004				1.500.000	
Totale nettizzato				3.820.000	0	0	0	0	TOTALE				3.820.000	0	0	0
TOTALE				3.820.000	0	0	0	0	TOTALE				3.820.000	0	0	0

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. II

Legge 10 luglio 2023, n. 92 - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

Saldo netto da finanziare																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./	Note	
5	1	Spese per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti selezionate ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge		400.000	400.000						400.000	400.000						
Totale nettizzato				400.000	400.000	0	0	0	0		400.000	400.000	0	0	0	0		
TOTALE				400.000	400.000	0	0	0	0		400.000	400.000	0	0	0	0		

SCHEDA N. 12

Legge 14 luglio 2023, n. 93 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Saldo netto da finanziare																
ONERI							COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note	
								Plur./	Modalità					Plur./	Plur./	
								suc.						suc.	suc.	
7	1	Incremento della pianta organica dell'Autorità di 10 unità, pari a 1 dirigente, 8 funzionari della carriera direttiva e 1 impiegato della carriera operativa		1.012.545	1.075.196	1.128.703	1.184.357									
7	1	Spese per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica		250.000	250.000					1.262.545	1.325.196	1.128.703	1.184.357			
Totale netto				1.262.545	1.325.196	1.128.703	1.184.357	0		1.262.545	1.325.196	1.128.703	1.184.357	0		
TOTALE				1.262.545	1.325.196	1.128.703	1.184.357	0		1.262.545	1.325.196	1.128.703	1.184.357	0		

SCHEDA N. 13

Legge 26 luglio 2023, n. 95 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Saldonetto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.
3-bis	1	(Misure per agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, e misure per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185))		285.000.000						3-bis	3		((Nell'ambito delle risorse a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas))	285.000.000					
4	4	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 riguardanti il minor gettito associato agli usi civili e industriali		473.870.000						4	6		Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al bonus sociale gas	489.310.000					
4	5	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 riguardanti il minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia"		15.440.000															
Totale nettizzato				489.310.000	0	0	0	0	0					489.310.000	0	0	0	0	0
TOTALE				774.310.000	0	0	0	0	0			TOTALE		774.310.000	0	0	0	0	0

SCHEDA N. 14

Legge 31 luglio 2023, n. 100 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Saldo netto da finanziare																	
ONERI						COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm. 2026	Not. e Plur./suc.	Co.	Art.	2023	2024	2025	2026	Perm. 2026	Not. e Plur./suc.
6	3-4	Istituzione presso il Ministero dell'Università e della ricerca di un fondo per l'erogazione di sostegni agli studenti universitari e studenti delle Istituzioni AFAM che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca		12.000.000						6	5	12.000.000					
7	9	Indennità in favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali		620.000.000						11, lett. b	7	400.000.000					
										11, lett. b	7	50.000.000					
										11, lett. b	7	20.000.000					
										11, lett. b	7	150.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	2023	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	
12	5, lett. a)	((Risorse destinate alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali))		50.000.000					5, lett. a)	12	((A valere sulle risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115))	50.000.000						
12	5, lett. b)	((Incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali))		50.000.000					5, lett. b)	12	((A valere sulle risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115))	50.000.000						
12	9-bis	Incremento del Fondo per il contenimento dei consumi energetici, la promozione la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché la prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree interne, di cui all'art.1, comma 444 della legge n.197/2022			2.000.000				9-bis a	12	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle							
																		2.000.000

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./ suc.
13	1	((Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del d.l. n. 61/2023))		8.000.000						13	1	b	((Si prevede a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni))	8.000.000					
17	1	Istituzione fondo da destinare al sostegno delle attività turistico-ricettive (ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, il settore fieristico e i servizi di noleggio di autobus con conducente) e della ristorazione delle Regioni Emilia-		10.000.000						17	3	b	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234	10.000.000					
20-fer	6	Compenso Commissario e spese di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione		5.000.000	5.000.000					20-fer	10, lett. a)		Riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero	16.000.000					
20-fer	8	Risorse destinate alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario alla ricostruzione con altre		11.000.000						20-fer	10, lett. b)		Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	5.000.000					

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Co.	Art.	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
20- quin- quies	1	Istituzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, comprensivo di ulteriori risorse		500.000.000	300.000.000	200.000.000				6	20- quin- quies	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.	500.000.000	300.000.000	200.000.000				
20- quin- quies	2	Ulteriori risorse al Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023		108.496.989						7	20- quin- quies	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	108.496.989						
20- serie s	6	Riconoscimento di contributi per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023		120.000.000						6	20- serie s	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6	120.000.000						
20- unde- cies	1	((Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023))		100.000.000						3	20- unde- cies	((A valere sulle risorse disponibili del fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazione di crisi industriale non complessa))	100.000.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
COPERTURE																			
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ sus.	Co.	Art.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ sus.
22	2	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282/2004			9.070.000					3, lett. a)	22	Utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. n. 34/2023 al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui ai commi da 115 a 119 della legge 197 del 28 dicembre 2022	404.000.000						
1	1-3	Sospensione termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza per residenti (persone fisiche o giuridiche) nei Comuni alluvionati di cui al presente decreto: rallentamento delle attività dell'Agente della riscossione		12.960.000						3, lett. b)	22	Riduzione della utORIZZAZIONE di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56	126.700.000						
1	11	Differimento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa di Risparmio di Roma e dei depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni alluvionati di cui al presente decreto e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze		1.050.000						3, lett. d)	22	Utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9	10.120.000						
5	1	Istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica		20.000.000															
6	2	Esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023 per i residenti dei Comuni alluvionati di cui al presente decreto iscritti ad un corso di laurea	*	12.528.000															

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
SPORTE															
ONERI															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note	COPERTURE				Note	
										2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./ suc.
6		Incremento quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna		3.500.000											
6		Istituzione Fondo destinato alle Istituzioni AFAM dei Comuni allavionati di cui al d.l. n. 61/2023		3.500.000											
8		Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali		253.600.000											
18		Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 1/2018		200.000.000											
Totale nettizzato				1.893.634.989	316.070.000	200.000.000	0	0		1.917.196.989	317.120.000	200.000.000	0	0	
TOTALE				2.101.634.989	316.070.000	200.000.000	0	0		2.125.196.989	317.120.000	200.000.000	0	0	
										TOTALE					

SCHEDA N. 15

Legge 10 agosto 2023, n. 103 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Saldo netto da finanziare

Art. Co.	Disposizione	ONERI					COPERTURE					Note Plur. m. /suc.		
		2023	2024	2025	2026	Note Plur. m. /suc.	Art. Co.	Modalità	Note	2023	2024		2025	2026
2	1	10.950.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000		26	1, lett. a)	Riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"	5.042.028	12.402.849	12.402.849	12.402.849	
5	1	3.024.000	3.097.000	3.286.000	3.574.000		26	1, lett. b)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando la Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234	120.000	200.000	200.000	200.000	
7	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000			26	1, lett. c)		44.487.000	44.997.000	68.345.716	70.817.750	

SCHEDA N. 16

Legge 10 agosto 2023, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm. e plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm. e plur./suc.
1	5-ter	Adeguamento retributivo in favore del personale dell'Agenzia italiana per la gioventù		125.000	125.000	125.000	125.000		1	5- quater	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160		125.000	125.000	125.000	125.000	
2	2-bis	Proroga di un anno del percorso di tirocini di inclusione sociale per la regione Calabria		5.000.000					2	3	Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282	5.000.000					
3	6-ter	Incremento dotazione organica di 6 unità dirigenziali di II fascia nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali			819.509	819.509	819.509		3	6-ter	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali		819.509	819.509	819.509	819.509	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
3-ter	1	Riorganizzazione del Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i> in quattro dipartimenti			210.000	210.000	210.000			3	2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>			210.000	210.000	210.000	210.000		
5-bis	1	Incremento del fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica			3.060.000	3.060.000	3.060.000			5-bis	1	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104			3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000		
5-bis	2	(Funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste)		400.000	400.000	400.000	400.000			5-bis	2	(Nell'ambito delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104)		400.000	400.000	400.000	400.000			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
6	1	Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute		2.500.000	2.963.996	2.963.996	2.963.996			6	1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute		2.500.000	2.963.996	2.963.996	2.963.996		
9	1	Incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		130.834	261.668	261.668	261.668			9	1	Riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		130.834	261.668	261.668	261.668		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI							COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
12	2	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate professionalità del Ministero della Cultura e spese per procedure concorsuali		600.000	9.676.734	9.676.734	9.676.734			12	2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura		600.000	9.676.734	9.676.734	9.676.734			
12	2-bis	Incremento di 20 unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura		606.067	1.212.134	1.212.134	1.212.134			12	2-bis	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura		606.067	1.212.134	1.212.134	1.212.134			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
13	3	Assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale del Ministero della Giustizia e relative spese di funzionamento		935.200	9.074.837	8.791.337	8.791.337			13	3	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia		935.200	9.074.837	8.791.337	8.791.337		
13	6	Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia		144.775	289.550	289.550	289.550			13	6	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia		144.775	289.550	289.550	289.550		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI							COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note
14	3	Indennità annua aggiuntiva riconosciuta al personale della carriera dirigenziale penitenziaria collegata alle responsabilità e peculiarità dell'incarico di direzione svolto		1.214.221	3.642.662	3.642.662	3.642.662			14	3	Riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia	1.214.221
14	6	Incremento di 30 unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e relative spese di funzionamento		519.442	2.447.432	3.465.347	3.465.347			14	7	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia	519.442

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.
14	8	Incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario.		55.234	220.935	237.329	237.329			55.234	220.935	237.329	237.329		
15	3	Disposizioni in materia di accesso in magistratura: nomina cinque commissari supplenti Commissione di concorso		89.000	89.000	89.000	89.000			89.000	89.000	89.000	89.000		

segue

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
16	2	Indennità di funzione in quota fissa e variabile per il personale della Scuola superiore della magistratura		269.355	269.355	269.355	269.355			16	2	a Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia		269.355	269.355	269.355	269.355			
16	3	Istituzione fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il completamento del processo telematico			5.000.000	5.000.000	5.000.000			16	3	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
18	1	Rimodulazione del programma di immissione in servizio dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'art. 1, c. 10 della legge 130/2022								18	3	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282					6.740.000			
18-bis	1	Fusione per incorporazione della società SOGEI Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate. Riscossione trasferiti alla società SOGEI S.p.A.		435.000						18-bis	7	b Riduzione del fondo di conto capitale per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009		435.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
19-ter	1	Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'ISPRA e dell'ENEA		1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			19-ter	3	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.		1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
19- quater	3	((Assunzione di n. 6 unità e trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di 3 unità di personale del Parco geomorfologico storico e ambientale della Sardegna - Spese per procedure concorsuali))		32.628	285.368	285.368	285.368			19- quater	3	((A valere sulle risorse del bilancio del Parco geomorfologico storico e ambientale della Sardegna))		32.628	285.368	285.368	285.368			
21	1	Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito		7.586.111	10.888.621	12.388.621	12.388.621			21	4	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito		7.586.111	10.888.621	12.388.621	12.388.621			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
26	2	Istituzione di 2 uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco (1 posizione di prefetto di fascia B)		87.789	263.365	263.365	263.365			26	2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno		87.789	263.365	263.365	263.365			
26	4	Riduzione a 5 settimane della durata dei corsi di formazione e conseguente accelerazione dell'accesso al ruolo di capi squadra e capi reparto dei Vigili del Fuoco		402.065						26	6	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno		402.065						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI																		
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note					
COPERTURE																		
				2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.									
27	2	Incremento di 100 unità appartenenti all'Area funzionari dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata		2.401.507	7.204.519	7.204.519	7.204.519			27	4	Riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno	2.401.507	7.204.519	7.204.519	7.204.519		
28-quinquies	3	Struttura tecnica della cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (1 posizione dirigenziale generale, 5 posizioni area funzionari)		407.241	1.348.958	1.348.958	1.348.958			28-quinquies	5	Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	407.241	1.348.958	1.348.958	1.348.958		
28-septies	1	Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2 - Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e relative spese di funzionamento e concorsuali		400.000	8.248.779	7.573.878	7.573.878			28-septies	4	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	400.000	8.248.779	7.573.878	7.573.878		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI						COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.		
31	1	Prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata		3.000.000	5.000.000					31	3	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		3.000.000	5.000.000						
31	3-bis	Risorse destinate alla gestione e all'aggiornamento della Banca dati unica zootecnica					4.450.000			31	3-bis		Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio			4.450.000	4.450.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note Plur./suc.	
32	1	Realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)		5.000.000	18.000.000					32	2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	5.000.000	18.000.000						
		Incremento del fondo per l'esonero contributivo (anche parziale) di cui all'art. 1, comma 34, della legge n. 178/2020 a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche								33	3	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		2.740.000	880.000	490.000				
37	1	Proroga, per un ulteriore trimestre, del credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, di cui all'art. 10, comma 1, del d.l. n. 73/2021		1.000.000						37	4	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	1.000.000							

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE																				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm.	Note plur./suc.	
43	1	Realizzazione di interventi di digitalizzazione dei cammini giubilari, di materiali esplicativi, di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025		7.630.000						43	3	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		7.630.000						
		Lavori di adeguamento delle tecnologie e presidi sanitari funzionali all'accoglimento dei pellegrini del Giubileo 2025 e realizzazione delle opere funzionali alle celebrazioni								43	4-bis	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio		40.000.000	100.000.000	15.000.000				
43	4-bis			57.700.000	124.600.000	26.300.000	3.200.000			43	4-bis	Riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50		17.700.000	24.600.000	11.300.000	3.200.000			
Totale nettizzato				146.287.515	196.761.754	76.769.089	64.469.089	0		TOTALE				146.287.515	196.761.754	76.769.089	64.469.089	0		
TOTALE				146.720.143	197.447.122	77.454.457	65.154.457	0		TOTALE				146.720.143	197.447.122	77.454.457	65.154.457	0		

segue

SCHEDA N. 17

D.lgs. 26 luglio 2023, n. 106 - Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI							COPERTURE									
Art. Co.	Disposizione	2023	2024	2025	2026	Perm. Plur./ suc.	Note	Art. Co.	Co.	Modalità	Note	2023	2024	2025	2026	Perm. Plur./ suc.
1	4	Costituzione del sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici - "SICONBEP"	2.000	2.000	2.000	2.000		8	1	Riduzione delle risorse di cui b all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118	2.000	2.000	2.000	2.000		
TOTALE		2.000	2.000	2.000	2.000	0				TOTALE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

PAGINA BIANCA

APPENDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nel corso del quadrimestre maggio-agosto 2023, numerose sono le pronunce della Corte costituzionale che meritano segnalazione:

a) *copertura finanziaria di leggi regionali onerose: utilizzo di maggiori entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio (sent. n. 80/2023); copertura finanziaria di leggi regionali onerose: clausola di invarianza finanziaria e mancata allegazione della relazione tecnica (sent. n. 82/2023); copertura finanziaria di leggi regionali onerose: spese obbligatorie e continuative (sent. n. 82/2023); copertura finanziaria di leggi regionali onerose: spesa obbligatoria continuativa e pluriennale (sent. n. 84/2023); copertura finanziaria e armonizzazione dei bilanci pubblici (sent. n. 84/2023); copertura finanziaria di leggi regionali onerose: oneri obbligatori pluriennali non obbligatori (sent. n. 109/2023); copertura finanziaria di leggi regionali onerose: asserita insussistenza di oneri all'evidenza sussistenti (sent. n. 110/2023); copertura finanziaria: riconoscimento di debiti fuori bilancio senza contestuale indicazione dei mezzi per farvi fronte (sentt. nn. 81, 114, 118, 122 e 128/2023); copertura finanziaria di leggi regionali onerose: ricorso a coperture ipotetiche o, alternativamente, con risorse destinate a far fronte a situazioni emergenziali (sent. n. 165/2023);*

b) *coordinamento della finanza pubblica: il piano operativo approvato con decreto del Commissario ad acta (sent. n. 163/2023); coordinamento della finanza pubblica: il divieto di soccorso finanziario (sent. n. 110/2023); coordinamento della finanza pubblica: il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non trova applicazione per la Regione a statuto speciale, Friuli-Venezia Giulia (sent. n. 124/2023); coordinamento della finanza pubblica: il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Siciliana (sent. n. 155/2023); coordinamento della finanza pubblica: Regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario è impedita dall'incrementare la spesa sanitaria per spese non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e, dunque, non obbligatorie (sent. n. 134/2023);*

c) *armonizzazione dei bilanci pubblici: violazione del principio di annualità in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio (sentt. nn. 81, 114, 118, 122 e 128/2023); armonizzazione dei bilanci pubblici e legislazione regionale onerosa: la perimetrazione delle spese sanitarie (art. 20 d.lgs. n. 118/2011) (sent. n. 176/2023);*

d) *violazione del principio dell'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (sent. n. 84/2023);*

e) *l'operare congiunto degli ambiti materiali "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.) (sent. n. 99/2023);*

f) *l'operare congiunto degli ambiti materiali "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, lett. Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica (art. 117 terzo comma, Cost.) (sent. n. 176/2023);*

g) *legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di certificazione della compatibilità dei costi dei contratti collettivi (sent. n. 89/2023)*

Copertura finanziaria di leggi regionali onerose: utilizzo di maggiori entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio (sent. n. 80/2023)

Con la sentenza n. 80/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13) e, in via consequenziale, l'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

Dette disposizioni, utilizzando le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, costituite da ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale e corrispondenti, pari all'incremento della iniziale previsione di competenza del suddetto capitolo in forza del positivo andamento del gettito nella prima parte dell'esercizio 2022, si pongono in contrasto anzitutto con l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009 – applicabile anche alle regioni in forza del successivo art. 19 – in base al quale la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, deve avvenire mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Nella specie, invece, difettano modifiche sostanziali della legislazione, per cui le maggiori entrate considerate dalle norme regionali impugnate non rappresentano coperture stabili e si rivelano inadeguate a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incompressibile nel tempo.

Le norme regionali contrastano anche con il comma 1-bis dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009, a mente del quale «[l]e maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Disciplinando la destinazione del cosiddetto extra-gettito a vantaggio dei saldi di finanza pubblica, la previsione statale esplicita un corollario dell'altra disposizione dianzi richiamata, precludendo l'utilizzo a copertura delle nuove spese – nella specie, invece, avvenuto – delle maggiori entrate registrate, a legislazione immutata, in conseguenza del miglioramento del quadro economico.

Le norme regionali impugnate (art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022) contrastano quindi con l'art. 81, terzo comma, Cost., perché le coperture delle spese difettano «di un legittimo “fondamento giuridico” (sentenza n. 197 del 2019)» (sentenza n. 156 del 2021).

Copertura finanziaria di leggi regionali onerose: clausola di invarianza finanziaria e mancata allegazione della relazione tecnica (sent. n. 82/2023)

Con la sentenza n. 82/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo), per violazione del principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di quantificazione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto il legislatore regionale, pur apponendo la clausola di invarianza finanziaria, ha disatteso il preciso vincolo imposto al legislatore dalla norma costituzionale, che viene declinato nella redazione della

relazione tecnica, disciplinata dall'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (esteso alle Regioni dall'art. 19 della stessa legge), in base al quale tutti gli atti normativi sono accompagnati, appunto, dalla suddetta relazione.

Pertanto, il legislatore regionale è tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti (cfr., anche, sent. n. 115/2012).

Copertura finanziaria di leggi regionali onerose: spese obbligatorie e continuative (sent. n. 82/2023)

Con la sentenza n. 82/2023, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17, commi 1 e 3, e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avendo ritenuto che la Regione abbia fatto corretto riferimento all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le spese pluriennali continuative, prevede che le leggi regionali quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime solo in caso di spese obbligatorie, rinviando, per quelle facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi. Difatti, il rinvio alla successiva legge di bilancio non concerne soltanto il *quantum* della spesa, ma al legislatore regionale è rimesso anche l'*an* della realizzazione delle attività.

Ebbene, secondo la Corte, gli interventi previsti dall'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 (interventi in favore dei disabili, nonché per la mobilità sostenibile e la guida con prudenza) non sono obbligatori né di immediata applicazione e la norma attribuisce alla Regione un compito di promozione e sostegno di tali attività, demandando alla Giunta regionale di disciplinare la concessione dei finanziamenti specifici per favorirne il compimento.

A tal fine - aggiunge la Corte - il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale impugnata, nell'individuare un capitolo di bilancio su cui appostare le risorse per sostenere gli oneri dei suddetti interventi, richiama espressamente l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e precisa che l'autorizzazione di spesa è consentita solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti sul bilancio regionale, con ciò rendendo evidente il carattere eventuale dell'attività, in relazione alle necessarie risorse disponibili.

Correttamente, quindi, in applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, la legge regionale impugnata rinvia l'obbligo di copertura finanziaria a decorrere dal 2023 con l'adozione della legge di bilancio, quale momento in cui sono compiute le scelte allocative delle risorse.

In questo senso, il comma 3 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 dispone che: «[l']autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale»; e ciò in attuazione del canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. di cui il ricordato art. 38 costituisce disposizione specificativa (in questi termini sentenza n. 226 del 2021).

L'omessa quantificazione degli oneri e il rinvio del finanziamento degli interventi al 2023 trova, dunque, fondamento nella natura non obbligatoria della spesa prevista dalla disposizione impugnata, «restando comunque fermo che qualunque sua attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (sentenza n. 48 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 57 del 2023).

Copertura finanziaria di leggi regionali onerose: spesa obbligatoria continuativa e pluriennale (sent. n. 84/2023)

Con la sentenza n. 84/2023, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. con riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa.

La stabilizzazione prevista dall'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 comporta, infatti, oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati. Una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori.

Peraltro, la copertura delle spese del personale a tempo indeterminato è una delle fattispecie tipiche e indefettibili di spesa obbligatoria continuativa e pluriennale in ragione del collegamento con la vita lavorativa del dipendente.

Oltre all'assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e le novelle legislative regionali che incidono su di esso prevedono anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell'entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio. L'indeterminatezza delle misure introdotte dal citato art. 36 si ripercuote, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione e sulla relativa copertura. Ciò comporta la violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa di cui all'art. 81, terzo comma Cost., tanto più se si considera che si tratta di spese obbligatorie a carattere pluriennale, che andranno a gravare sulla già difficile situazione finanziaria degli enti territoriali.

Copertura finanziaria e armonizzazione dei bilanci pubblici (sent. n. 84/2023)

Con la sentenza n. 84/2023, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 impone al legislatore regionale, con riferimento alle spese obbligatorie e a carattere continuativo, di quantificare «l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione» e di indicarne l'onere a regime.

Secondo la Corte, nel caso di specie, le disposizioni impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per contrasto con la norma interposta di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto gli interventi in esse previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all'onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri.

Copertura finanziaria di leggi regionali onerose: oneri obbligatori pluriennali non obbligatori (sent. n. 109/2023)

Con la sentenza n. 109/2023, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7, promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Infatti, secondo la Corte, gli oneri recati dalla legge regionale (concernenti il recupero, promozione e valorizzazione dei siti dismessi e dei beni connessi alla cessata attività mineraria) non hanno la connotazione di oneri obbligatori pluriennali; sicché, sarà la singola legge regionale di bilancio annuale a scegliere, in relazione alle risorse disponibili, quali attività compiere tra quelle non obbligatorie e, quindi, a definire la quantificazione e la copertura delle relative spese, fermo restando che la realizzazione di ogni successivo progetto indicato nel programma «dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (sentenza n. 48 del 2023).

Copertura finanziaria di leggi regionali onerose: asserita insussistenza di oneri all'evidenza sussistenti (sent. n. 110/2023)

Con la sentenza n. 110/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi da 5 a 14, della legge reg. Molise n. 8 del 2022 [che «promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile» nel territorio regionale (comma 5), e - in particolare - istituisce la «Scuola regionale di protezione civile» (comma 6), della quale vengono disciplinate la sede (comma 7), il comitato tecnico scientifico (commi da 8 a 12) e i compiti (commi 13 e 14)], per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

Secondo la Corte, le disposizioni impugnate non sono corredate da alcuna clausola di invarianza finanziaria, e al tempo stesso, non quantificano gli eventuali oneri da esse derivanti, apparendo inverosimile che l'intero spettro dei compiti affidati alla Scuola - effettivamente «istituita», e non meramente programmata - possa essere svolto a “costo zero” (es. organizzazione di «percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione specialistica nelle materie della protezione civile e dell'emergenza»: attività, tutte, che presuppongono impegni di docenza e assieme di coordinamento amministrativo e logistico, i quali «non poss[o]no realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 10/2016); ciò determina l'elusione dell'obbligo, cui il legislatore regionale è venuto meno, di indicare i mezzi finanziari per farvi fronte.

Con la stessa sentenza n. 110/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Molise n. 8 del 2022 [«[i]n virtù dell'alta specializzazione, viene autorizzata la Giunta regionale a procedere alla stabilizzazione del personale attualmente in servizio presso il Centro funzionale e presso la Sala operativa del servizio regionale di protezione civile, ovvero all'avvio di ogni procedura utile alla valorizzazione della professionalità specifica maturata dal suddetto personale»], per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto tale disposizione omette di quantificare e, conseguentemente, di coprire gli oneri conseguenti, all'evidenza sussistenti, alla prevista stabilizzazione e di prevederne la relativa copertura finanziaria.

Copertura finanziaria: riconoscimento di debiti fuori bilancio senza contestuale indicazione dei mezzi per farvi fronte (sentt. nn. 81, 114, 118, 122 e 128/2023)

Con le sentenze nn. 114, 118 e 122/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (parametro interposto), in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto il legislatore regionale nel riconoscere un debito fuori bilancio, non ne ha individuato la copertura finanziaria nell'esercizio 2022, con conseguente violazione dell'art. 81, terzo, comma, Cost.

Copertura finanziaria di leggi regionali onerose: ricorso a coperture ipotetiche o, alternativamente, con risorse destinate a far fronte a situazioni emergenziali (sent. n. 165/2023)

Con la sentenza n. 165/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

La legge regionale in esame si compone di cinque articoli più gli Allegati: l'art. 1 dispone il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa e la riduzione di altre; l'art. 2 introduce variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022; l'art. 3 contiene una clausola di salvaguardia per la copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa; l'art. 4 contiene disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dei comuni e degli enti di area vasta; l'art. 5 dispone la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge.

Gli oneri derivanti dalla impugnata legge regionale sono quantificati dall'art. 3 (rubricato «Clausola di salvaguardia») in euro 421.889.971,86, importo corrispondente alla quota di disavanzo pregresso di pertinenza dell'esercizio 2020 da differire. Più precisamente, tale disposizione prevede che: «1. In caso di mancata approvazione delle modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l'importo di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni».

Il richiamato art. 3 prevede due distinte modalità di copertura degli oneri scaturenti dalla legge regionale impugnata, la seconda in via subordinata.

La prima si fonda su una ipotetica futura modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 da parte del legislatore statale che, al momento dell'emanazione della legge regionale, non era intervenuta. Tale previsione, proprio per il suo carattere aleatorio, non poteva costituire la base di una valida e certa copertura della spesa. Peraltro, quando il legislatore statale è intervenuto – con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 – nel modificare l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, a esercizio 2020 ormai concluso, lo ha fatto in modo diverso da quello ipotizzato dal legislatore regionale.

La richiamata disposizione statale sopravvenuta, difatti, diversamente da quanto previsto dalla Commissione paritetica del 24 novembre 2020, stabilisce: «1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, le parole “non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “saranno ripianate in dieci esercizi” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per far fronte agli

effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto».

Tale modalità di copertura confligge con i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza della Corte, secondo i quali «[...] ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (*ex multis*, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013), e che «[a]nche le autonomie speciali sono tenute [...] a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 190 del 2022).

D'altra parte, il rinvio del recupero del disavanzo 2018 previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, come modificato dal legislatore statale con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, rappresenta una misura eccezionale adottata per fronteggiare una situazione emergenziale, non certo per consentire una dilatazione della spesa corrente e allargare la forbice del disavanzo.

È evidente, pertanto, che la Regione Siciliana non potesse utilizzare le somme destinate a ripianare il disavanzo 2018 per coprire le spese previste dalla legge regionale impugnata, posto che nell'esercizio 2020 non è stato consentito il rinvio del ripiano del disavanzo.

La modalità alternativa di copertura prevista in via subordinata dall'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020 stabilisce che gli oneri derivanti dalla stessa legge sono finanziati con le risorse «non ancora utilizzate» di cui all'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.

Tale disposizione - in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - stanziava risorse a favore degli enti territoriali «[a] fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19» per evitare perturbazioni negli equilibri dei rispettivi bilanci. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente, sono individuati criteri e modalità di riparto delle risorse sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

Le risorse previste dal citato art. 111 rappresentano, dunque, una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che, nel periodo della pandemia, si erano visti diminuire le entrate fiscali a causa del blocco delle attività commerciali e industriali e incrementare le spese di carattere sociale e sanitario.

Proprio in ragione di ciò, tali risorse non possono essere impiegate per sostenere oneri ulteriori e diversi, che finiscono per ampliare la spesa corrente e incrementare il disavanzo.

L'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020, inoltre, fa riferimento a tali risorse in modo generico, individuandole come «risorse non ancora utilizzate», senza dare contezza della loro effettiva consistenza. Ciò rende la copertura incerta e non definita, priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all'art. 81 Cost. (*ex multis*, sentenza n. 227 del 2019), e insuscettibile di essere correttamente correlata alla dimensione finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale impugnata (in tal senso, sentenza n. 51 del 2013).

Neppure la previsione alternativa di cui all'art. 3 della legge regionale impugnata è, dunque, compatibile con i canoni costituzionali della correttezza e validità della copertura della spesa, determinando, in tal modo, l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale per violazione del precetto contenuto nell'art. 81, terzo comma, Cost.

Coordinamento della finanza pubblica: il piano operativo approvato con decreto del Commissario ad acta (sent. n. 163/2023)

Il piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della Regione Molise, sottoscritto il 27 marzo 2007 tra Ministro della salute, Ministro dell'economia e delle finanze e Presidente della Regione Molise, proseguito con diversi programmi operativi, ultimo dei quali quello attinente al periodo 2019-2021, approvato con decreto del Commissario *ad acta* n. 94 del 2021, segnatamente con riferimento alla spesa per la stabilizzazione del personale sanitario precario (nella specie, si trattava dell'attuazione automatica della stabilizzazione del personale cosiddetto precario afferente all' A.S.Re.M.), senza il rispetto delle tempistiche indicate dalla norma statale di riferimento), si configura quale preciso impegno cristallizzato nel mandato commissariale, qualificandosi principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica posto dalle norme statali regolanti il piano di rientro e i relativi vincoli [viene in rilievo, in particolare, come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a norma dei quali sono vincolanti, per la Regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che – ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo art. 2 – ne costituiscono attuazione e aggiornamento (da ultimo, sentenza n. 20 del 2023)].

La Regione è, quindi, obbligata (sent. n. 163/2023) a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014), con conseguente illegittimità costituzionale delle leggi regionali che – come nella specie – vadano in direzione opposta (art. 8 della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, al comma 1, prevede l'attuazione della stabilizzazione del personale precario a beneficio del personale dell'Azienda sanitaria regionale, e, dunque limitatamente alle parole «e nell'A.S.Re.M.»).

Coordinamento della finanza pubblica: il divieto di soccorso finanziario (sent. n. 110/2023)

Con la sentenza n. 110/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con il principio fondamentale della materia coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 14, comma 5, TUSP, che stabilisce un generale divieto di "soccorso finanziario" delle società partecipate da parte degli enti pubblici partecipanti, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La disposizione in esame determinerebbe infatti un sostanziale accollo «a fondo perduto» dei debiti della procedura di liquidazione della società da parte della Regione, senza che ciò sia giustificato da alcun prevalente interesse pubblico, secondo i criteri elaborati dalla Corte dei conti in materia.

Ebbene, la Corte, facendo riferimento al consolidato orientamento delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, ha ritenuto che in assenza, dunque, di alcun prevalente interesse pubblico idoneo a giustificare il trasferimento straordinario previsto dalla

disposizione impugnata, quest'ultima deve ritenersi in contrasto con l'art. 14, comma 5, TUSP.

Infatti, il TUSP stabilisce, tra l'altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese della società a controllo pubblico per il loro funzionamento» (sentenza n. 194/2020). Ciò vale certamente anche per l'art. 14, comma 5, TUSP, che mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate.

Coordinamento della finanza pubblica: il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non trova applicazione per la Regione a statuto speciale, Friuli-Venezia Giulia (sent. n. 124/2023)

Con la sentenza n. 124/2023, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 128, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. e 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale.

Secondo a prospettazione del ricorrente non sarebbe stata osservata la norma interposta di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; sicché, la trasgressione del principio di invarianza della spesa del personale, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, avrebbe determinato la violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.

La Corte ha ritenuto che, in generale, il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall'art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, è principio di coordinamento della finanza pubblica, agli effetti dell'art. 117, terzo comma, Cost., vincolante anche per le autonomie speciali, dato che la finanza delle regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 255 e n. 190 del 2022).

Tuttavia, per le Regioni a statuto speciale, come la Regione Friuli-Venezia Giulia, che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 5 del 2022, n. 241 del 2018 e n. 115 del 2012).

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a decorrere dal 1997, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima.

Quindi, la norma regionale in esame non soggiace al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall'art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, e non può dunque violarlo.

Coordinamento della finanza pubblica: il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Siciliana (sent. n. 155/2023)

Con la sentenza n. 155/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 92, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 80, della legge n. 191

del 2009, che si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria.

La disposizione impugnata stabilisce che «[r]elativamente alle forme di ristoro da riconoscere ai centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che hanno temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 109 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Ebbene, ha rimarcato la Corte, la norma oggetto di scrutinio non è stata adottata in periodo emergenziale, essendo in vigore per l'anno 2022, al di fuori del periodo emergenziale (cessato a marzo 2022), e non coperto dalla legislazione vigente. Pertanto, quanto disposto dall'articolo in esame non risulta coerente con la programmazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione siciliana, né con la legislazione vigente», violando i richiamati parametri costituzionali.

Coordinamento della finanza pubblica: Regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario è impedita dall'incrementare la spesa sanitaria per spese non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e, dunque, non obbligatorie (sent. n. 134/2023)

Con la sentenza n. 134/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica), in quanto, prevedendo un livello ulteriore di assistenza sanitaria non ricompreso tra quelli individuati dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, che, per le regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario, pone il divieto di effettuare spese non obbligatorie.

Premesso il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 256 del 2022, n. 242 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020); in definitiva, «[l]a facoltà di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA è [...] preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché – ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 – queste ultime non possono erogare prestazioni “non obbligatorie” (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 161 del 2022)».

Armonizzazione dei bilanci pubblici: violazione del principio di annualità in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio (sentt. nn. 81, 114, 118, 122 e 128/2023)

Con le sentenze nn. 114 e 122/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (parametro interposto), in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in quanto, vulnerando

il principio di annualità del bilancio, l'art. 1 della legge reg. Molise n. 14 del 2022 riconosce la legittimità di debiti assunti dalla stessa Regione in assenza della relativa registrazione nei documenti di bilancio, mentre l'art. 2 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti da questo stesso riconoscimento su risorse del precedente esercizio 2021.

In premessa, la Corte: a) ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui i principi contabili contenuti nel citato d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» e gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a essi, in quanto le regole poste a tutela della finanza pubblica sono indefettibili e inderogabili (tra le molte, sentenze n. 81 del 2023, n. 268 del 2022 e n. 184 del 2016); b) ha affermato che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili e – dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42.

Ebbene, ha rimarcato la Corte, la tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coesistente per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi da parte del legislatore regionale. Ciò al fine di evitare una frammentazione del quadro regolatorio, che la competenza legislativa esclusiva assegnata allo Stato ha voluto superare allo scopo di assicurare un contestuale, e dunque efficace, monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Del resto, una legge regionale che intervenga *ex post* su un esercizio già chiuso compromette l'attendibilità dei valori contabili espressi nel rendiconto. Infatti, ciò si riflette sui valori presi a riferimento per la ricostruzione contabile degli esercizi successivi, ponendosi in contrasto con l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari, che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale (sentenze n. 268 del 2022 e n. 274 del 2017).

Armonizzazione dei bilanci pubblici e legislazione regionale onerosa: la perimetrazione delle spese sanitarie (art. 20 d.lgs. n. 118/2011) (sent. n. 176/2023)

Con la sentenza n. 176/2023, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina regionale introduce una prestazione a connotazione sociale (nessuna delle misure introdotte dalla legge reg. Abruzzo n. 28 del 2021 riguarda prestazioni a contenuto terapeutico necessarie al trattamento della malattia oncologica), non rientrante nel perimetro delle entrate e uscite sanitarie di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escludendosi in radice che venga in rilievo l'evocato tema dell'elusione dell'obbligo di garantire la «spesa “necessaria”» destinata ai livelli essenziali di assistenza.

Consegue che, nella specie, non si attivano i vincoli connessi ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, poiché la norma regionale impugnata ha introdotto i benefici in questione nell'esercizio della competenza residuale nella materia dei servizi sociali «facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale»; dal che discende l'infondatezza delle questioni riferite alla violazione degli evocati principi di coordinamento finanziario e di copertura finanziaria.

Violazione del principio dell'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (sent. n. 84/2023)

Con la sentenza n. 84/2023, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti

degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.

Difatti, le disposizioni impugnate presentano i caratteri della incompletezza e indeterminatezza anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi ivi previsti e della relativa copertura, incidendo negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito pubblico, violando in tal modo l'art. 97, primo comma, Cost.

La mancata previsione di adeguata copertura finanziaria degli interventi di carattere pluriennale – previsti dall'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e dalle successive leggi regionali che lo hanno modificato, che determinano una spesa obbligatoria e continuativa a carico dei bilanci degli enti utilizzatori pregiudicandone gli equilibri – viola pertanto l'art. 97, primo comma, Cost. che pone il «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche».

L'operare congiunto degli ambiti materiali "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.) (sent. n. 99/2023)

Con la sentenza n. 99/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13, in tema di stabilizzazione di personale, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021.

La Corte ha evidenziato che il punto di equilibrio fra le opposte esigenze che connotano la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è stato individuato dal legislatore statale tramite la fissazione di quattro criteri: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; 2) un limite formale (solo lavoratori precedentemente reclutati con contratti a tempo determinato); 3) un limite soggettivo (i ruoli sanitario e socio-sanitario); e 4) un limite temporale (quest'ultimo, peraltro, oggetto di successive modifiche) (in questo senso, sentenza n. 76 del 2023).

Ci si trova, dunque, di fronte a norme che intervengono in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), in quanto quelle recate dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 sono previsioni che intervengono nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile» e sono rivolte al contempo a contenere la spesa pubblica per il personale dei ruoli anzidetti entro limiti ragionevoli, in quanto tali espressive di principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica».

Per questa ragione, il legislatore regionale non può incidere sugli anzidetti profili, essendogli consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati.

L'operare congiunto degli ambiti materiali "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, lett. Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117 terzo comma, Cost.) (sent. n. 176/2023)

Con la sentenza n. 176/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 (secondo il quale «al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale» – «la Regione concede altresì un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell'allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell'11 ottobre 2021», avente a oggetto, tra l'altro, la individuazione dei soggetti erogatori di

prestazioni sanitarie e l'approvazione dei tetti massimi di spesa per ciascuno stabiliti), per violazione di norme interposte statali espressive di principio fondamentale nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, violando l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. art. 8-*quinquies* e art. 8-*sexies* del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono il principio della omnicomprensività delle tariffe che remunerano le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati, ostativo della possibilità di compensare i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie che si convenzionino, ivi compreso il costo del personale, per il raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore».

Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di certificazione della compatibilità dei costi dei contratti collettivi (sent. n. 89/2023)

Con la sentenza n. 89/2023, la Corte costituzionale ha ritenuto che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti nell'ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi può dunque essere ricondotta a quella giurisdizionale, e quindi, in tale ambito, al giudice contabile va riconosciuta legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri finanziari di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a tutela degli equilibri economico-finanziari. Ciò in quanto l'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale, «afferzata [...] dalla Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni» (sentenza n. 196 del 2018), come nel caso di specie.

PAGINA BIANCA